

ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA (ESB)

VADEMECUM

Informazioni ai consumatori

3^a edizione

16.10.1998

Vademecum sull'ESB

Indice

ALLEGATO	
17.....	3
<u>PREFAZIONE</u>	4
I ^a PARTE: CHE COS'È L'ESB?	6
A. Che cos'è l'encefalopatia spongiforme bovina?.....	6
B. Che cos'è lo scrapie?.....	8
C. Che cos'è la MCJ?	9
II ^a PARTE: LA LOTTA CONTRO L'ESB - QUALI I PROVVEDIMENTI ADOTTATI?.....	13
A. Provvedimenti adottati entro il 27 marzo 1996.....	13
B. L'embargo del 27 marzo 1996.....	14
C. I materiali specifici a rischio (MSR)	18
D. Le farine animali.....	21
E. Identificazione e registrazione "dalla stalla alla tavola"	23
F. La ricerca.....	24
G. Salute e sicurezza dei prodotti immessi sul mercato	26
H. Impatto dei provvedimenti adottati sul commercio con i paesi terzi.....	27
III ^a PARTE - LE PARTI IN CAUSA: CHE COSA VOGLIONO? CHE COSA PROPONGONO?	29
A. I consumatori	29
B. I ricercatori.....	30
C. Gli operatori.....	30

CONCLUSIONE: PER UN NUOVO APPROCCIO ALLA POLITICA DEI CONSUMATORI.....	32
ALLEGATO 1.....	34
ALLEGATO 2.....	39
ALLEGATO 3.....	42
ALLEGATO 4.....	45
ALLEGATO 4.....	
ALLEGATO 5 : ORGANIGRAMMA DELLA DG XXIV (OTTOBRE 1998)	47
ALLEGATO 8.....	55
ALLEGATO 9.....	56
ALLEGATO 10.....	58
ALLEGATO 12.....	67
ALLEGATO 13.....	68
ALLEGATO 14.....	69
ALLEGATO79	15.
ALLEGATO 16.....81	
ALLEGATO82	17

PREFAZIONE

In quest'inizio di autunno del 1998, la Commissione non abbassa la guardia, decisa ad assicurare la massima sicurezza alimentare al consumatore e sconfiggere la cosiddetta malattia della mucca pazza. La riforma strutturale dei servizi avviata nel 1997 è praticamente ultimata. I comitati scientifici proseguono instancabilmente i propri lavori, mentre sul campo il nuovo Ufficio alimentare e veterinario, insediato a Dublino, rafforza progressivamente la propria azione di controllo e ispezione. Alcune proposte di ricerca sono già state adottate, e i relativi lavori intrapresi. Altri lo saranno presto.

Grazie alle misure adottate, l'epizoozia nel Regno Unito è in fase calante, in attesa del suo sradicamento definitivo. Si è potuto procedere a un'eliminazione parziale e rigorosamente controllata dell'embargo sui prodotti della filiera bovina in Irlanda del Nord, nella prospettiva di estenderla, con tutte le garanzie del caso, all'intero Regno Unito. Quanto al consumo di carne, è tornato praticamente ovunque ai livelli raggiunti nel 1995, alla vigilia della crisi.

Alcuni ritengono che la crisi sia ormai superata e che possiamo permetterci di "abbassare la guardia". Non condivido questo punto di vista.

Le notizie giunte dal Portogallo dimostrano infatti che il mancato rispetto delle misure prescritte può permettere all'epizoozia di svilupparsi in nuove zone. Pur di fronte a un quadro generale meno inquietante, bisogna notare che nuovi casi continuano a manifestarsi in altri paesi. Infine, la valutazione scientifica dei rischi impone la più grande prudenza in tutte le fasi della filiera. La Commissione intende quindi proseguire con determinazione l'azione intrapresa nel marzo 1996, illustrandola al pubblico più vasto possibile.

Ecco perché, ad alcune settimane della conferenza sulla sicurezza alimentare che il Parlamento Europeo e la Commissione organizzeranno congiuntamente a Bruxelles alla fine di novembre per cercare di trarre delle lezioni dall'ESB, ho chiesto al Gruppo di lavoro interservizi, creato fin dall'inizio della crisi, di aggiornare il Vademecum ESB con l'obiettivo di fare il punto sulla situazione e informare direttamente il consumatore dei progressi compiuti e delle azioni che devono essere lanciate.

Se, come spesso sostengo, in materia alimentare non esiste il "rischio zero", è certo che un'informazione seria e il più completa possibile può ridurre i pericoli e reinstaurare la fiducia. Nel 1996, in condizioni difficili, il Vademecum ESB ha già svolto questo ruolo. Non dubito che anche questa nuova versione vi riuscirà.

Emma BONINO

Membro della Commissione

Introduzione

1. La dichiarazione, il 20 marzo 1996, delle autorità del Regno Unito, secondo cui 10 abitanti del Regno Unito erano deceduti a causa di una nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob e non si poteva escludere un legame tra l'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e la malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ), ha provocato una **crisi di fiducia senza precedenti** dei consumatori europei nei confronti della carne di manzo e dei prodotti di provenienza bovina. Da allora, informazioni numerose e parziali al tempo stesso, e talvolta contraddittorie, hanno contribuito ad aumentare e mantenere il senso di inquietudine
2. In queste condizioni, è parso necessario **informare il consumatore** sulla situazione, sullo stato delle conoscenze scientifiche e sui provvedimenti adottati e previsti nel quadro dell'Unione europea per rafforzare la sicurezza dei consumatori. E' questo lo scopo del presente Vademecum sull'ESB.
3. Il Vademecum è stato preparato dal **Gruppo di lavoro interservizi (GLI)** istituito dalla Commissione europea il 27 marzo 1996 per valutare le conseguenze della crisi per i consumatori e migliorare le informazioni loro destinate. Esso riprende, aggiorna e completa le prime due versioni, che datano rispettivamente del 28 maggio 1996¹ e del 29 novembre 1996².
4. Nell'ambito della Commissione d'inchiesta del Parlamento europeo³, il Sig. Manuel MEDINA ORTEGA, relatore, ha scritto a proposito: "... Sarebbe altresì opportuno invitare la Commissione ad intensificare le attuali attività del Gruppo interservizi, istituito su iniziativa della Sig.ra BONINO, e dare un'ampia diffusione ai suoi studi e alle sue attività; (...) è anche opportuno diffondere il più ampiamente possibile le pubblicazioni elaborate dalla DG XXIV, quale la 'Guida ai consumatori'⁴, in cui tale DG si adopera a fornire risposte e dare garanzie tali da dissipare l'inquietudine dei consumatori e, più in generale, dei cittadini ...".

¹ Documento GIS-BSE (96) 1.7.

² Documento GIS-BSE (96) 7.5, distribuito in quasi 3.000 esemplari nelle 11 lingue dell'Unione.

³ Documento FR/RR/319/319544fr - PE220.544/def./A del 7/2/97, pag. 41, § 1.7.

⁴ Si tratta della seconda edizione del Vademecum.

I^a PARTE: CHE COS'È L'ESB?

A. Che cos'è l'encefalopatia spongiforme bovina?

5. L'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) è una malattia degenerativa del cervello che colpisce i bovini. Si tratta di una **malattia nuova**, essendo apparsa per la prima volta nel Regno Unito nell'aprile 1985 ed essendo stata riconosciuta e descritta ufficialmente nel novembre 1986.
6. L'ESB appartiene alla famiglia delle **encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST)**, la quale comprende, negli animali, lo scrapie delle pecore e delle capre, l'encefalopatia spongiforme del visone e le encefalopatie del gatto e di alcuni animali selvatici allevati in cattività e, nell'uomo, la malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ). Le EST sembrano essere in maggioranza **sporadiche**.
7. **Nel Regno Unito**, l'ESB ha avuto uno sviluppo folgorante a carattere epizootico. Comparsa nel 1985, aveva colpito circa 400 animali nel 1987, per poi aumentare rapidamente fino ad **oltre 37.000 casi nel 1992**. Successivamente, grazie ai provvedimenti adottati, tale cifra è **diminuita quasi del 90% in 5 anni**, portandosi a poco più di 4.300 casi nel 1997⁶. La tendenza decrescente dovrebbe proseguire e si pronosticano circa 1.500-2.000 casi nel 1998⁷. Nel Regno Unito si sono registrati complessivamente **oltre 175.000 casi**⁸, **che hanno interessato più di 34.000 allevamenti**.
8. Negli altri paesi che hanno importato dal Regno Unito animali o mangimi, il totale di casi rilevati è di circa **800**, pari a meno dello 0,5% del totale di casi di ESB registrati⁹.

⁵ Altra denominazione usata in Francia "encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST)", ovvero "encefalopatie spongiformi subacute trasmissibili".

⁶ 37.280 casi nel 1992 e 4.334 casi nel 1997, pari ad una riduzione dell'88,4% in 5 anni.

⁷ 1.435 casi diagnosticati al 1.9.1998.

⁸ Nel Regno Unito si sono registrati 175.239 casi in 34.473 fattorie al 1.9.1998. Cfr. l'allegato 4. Secondo il prof. John WILESMITH, il 60% delle mandrie di vacche da latte e il 15% delle mandrie di vacche allattanti hanno avuto almeno un caso di ESB nel Regno Unito. Considerando tutte le mandrie complessivamente, tale percentuale è lievemente superiore al 30%.

⁹ Circa il 75% dei casi diagnosticati al di fuori del Regno Unito sono stati registrati in **Irlanda** (312 casi al 1.10.98 ed in **Svizzera** (275). Tale percentuale sale a oltre il 90% se si include il **Portogallo** (151). Cfr. Allegato 4

Tenuto conto della bassa incidenza¹⁰ dell'epizoozia in questi paesi, è difficile parlare di regressione o progressione della malattia, salvo forse per Svizzera ed Irlanda, dove, in seguito alle misure prese, essa sembra regredire, e per il Portogallo, dove lo sviluppo della malattia nel 1998 preoccupa la Commissione .

9. L'agente infettivo responsabile dell'ESB non è stato ancora identificato. Tuttavia, indicazioni molto numerose inducono a ritenere che si tratterebbe di una forma anormale di proteina, detta "**prione**". Il prione presenta caratteristiche eccezionali, quali la resistenza al calore, ai raggi ultravioletti e ionizzanti e ai disinfettanti chimici. I lavori svolti dal professor Stanley P. PRUSINER negli Stati Uniti su questa proteina gli sono valsi il premio Nobel per la medicina del 1997.
10. La spiegazione scientifica generalmente ammessa ipotizza che nel Regno Unito l'epizoozia di ESB abbia avuto origine principalmente dal riciclaggio di carcasse bovine contaminate trasformate in alimenti per il bestiame in forma di **farine di carne e ossa**, nonché da modifiche intervenute nel 1981-82 nei processi tecnologici utilizzati per la produzione di tali farine (abbassamento delle temperature di asciugamento e abbandono della sgrassatura mediante solvente per ottimizzare l'estrazione dei grassi). Tali modifiche avrebbero lasciato sussistere un certo livello di infettività, consentendo il riciclaggio di una malattia bovina rara non identificata ma già presente. Secondo un'altra ipotesi, che però oggi gode di minor credito, l'ESB sarebbe derivata inizialmente dal riciclaggio di carcasse di ovini infetti dallo scrapie, cioè l'agente dello scrapie sarebbe passato dagli ovini ai bovini e si sarebbe successivamente propagato attraverso il riciclaggio di carcasse contaminate sia ovine che bovine.

In ogni modo, la responsabilità delle farine contaminate di carne e ossa, ipotizzata sin dall'inizio dell'epizoozia, è oggi ammessa dalla quasi totalità del mondo scientifico. L'alimentazione dei ruminanti con proteine di ruminante è stata dunque vietata nel Regno Unito nel **1988**. Alcuni Stati membri hanno adottato misure analoghe all'inizio degli anni '90, mentre il divieto ufficiale in tutta la Comunità risale al 1994¹¹.

11. **Altre possibilità di trasmissione** a tutt'oggi, non esiste nessuna prova formale dell'esistenza di una modalità di trasmissione orizzontale dell'ESB, cioè da un animale all'altro, o verticale, da una mucca al suo vitello. Ricerche intraprese durante molti anni nel Regno Unito hanno studiato entrambe le possibilità; ne è risultato che la **trasmissione orizzontale** è poco probabile. Se esistesse, infatti, avverrebbe necessariamente con un tasso di propagazione estremamente debole, altrimenti l'epidemia non starebbe regredendo. La probabilità di una **trasmissione verticale** è maggiore ma pure non confermata¹². In queste condizioni, per spiegare l'apparizione

¹⁰ L'incidenza è il rapporto tra il numero di casi di BSE accertati e la popolazione bovina di oltre due anni di età, espressa in milioni di capi (cfr. Allegato 4)

¹¹ Decisione della Commissione 94/381/CE del 27 giugno 1994.

¹² L'8 settembre 1997, il comitato scientifico multidisciplinare (CSM/CSD) ha dichiarato che "prendendo in considerazione la documentazione scientifica - pubblicata e non - in materia, esiste, a suo parere, una probabilità di aumento dei rischi di trasmissione materna. L'ordine di grandezza

di casi relativamente numerosi (più del 20%) di ESB nei bovini nati dopo il divieto di utilizzare le farine di carne e ossa¹³ nell'alimentazione dei ruminanti, si ipotizzano difficoltà di gestione di tale utilizzazione, in particolare la possibilità che quei bovini siano stati contaminati sia direttamente, per assunzione di alimenti che contenevano farine contaminate non identificate, che per "contaminazione incrociata", cioè per contaminazione accidentale delle loro razioni con alimenti destinati a suini e pollame, i quali avrebbero potuto contenere farine contaminate.

Nota bene: alcuni scienziati avanzano anche l'ipotesi di casi detti "sporadici", per spiegare casi isolati di ESB, come per esempio il primo caso verificatosi in Belgio.

12. **Superamento della barriera interspecie** nel caso dell'ESB, la trasmissibilità tra diverse specie animali è oggetto di numerose valutazioni. Infatti, è stato possibile trasmettere la malattia - in laboratorio - per via intracerebrale e orale al topo e alla pecora, in particolare. Si è riusciti invece a trasmetterla al maiale per inoculazione intracerebrale. E' invece molto importante rilevare che alcuni animali (gatti, visoni, scimmie e altri animali da zoo) sembrano aver contratto la malattia in condizioni naturali, per consumo di materiali bovini contaminati (farine o tessuti bovini assunti direttamente).

B. Che cos'è lo scrapie?

13. Lo scrapie, detto anche "malattia del trotto della pecora", è un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST) animale, che colpisce gli **ovini** e i **caprini**. Nota da più di 250 anni¹⁴, questa epizoozia si distingue dall'ESB per la possibilità di **contagio** da una pecora all'altra (trasmissibilità orizzontale) e dalla pecora al suo agnello (trasmissibilità verticale). E' presente in numerosi Stati membri e in quasi tutti i continenti. Lo scrapie è malattia **con obbligo di dichiarazione** negli Stati membri sin dal 1993¹⁵.
14. **Lo scrapie è trasmissibile all'uomo?** Data l'incidenza relativamente elevata dell'epizoozia in numerosi paesi e il fatto che essa colpisce i greggi già da molto tempo, si può ritenere che, se esistesse una possibilità di contagio dell'uomo, questa

globale di detto aumento andrebbe dal 5% al 15% (con intervalli di fiducia fissati al 95%), con un rischio comunque maggiore nei mesi che precedono e seguono la data di apparizione clinica della malattia nella madre. Tale effetto si deve probabilmente a una forma di trasmissione materna diretta, sebbene non si possano escludere differenze a livello della predisposizione genetica. Il CSM/CSD ha anche sostenuto la tesi secondo cui, in assenza di infezione per via alimentare e di trasmissione orizzontale, la trasmissione verticale non può, da sola, mantenere l'epidemia, anche con un tasso molto più elevato di quello attualmente stimato".

¹³ In francese i "naif" (nés après l'interdiction des farines = nati dopo il divieto delle farine); in inglese i "bab" (born after ban = nati dopo il divieto): 37.122 casi nel Regno Unito al 31.08.98. Nel Regno Unito, i bovini malati nati dopo il divieto di utilizzare farine di carne e di ossa (18.07.98) rappresentano il 21,2% dei casi di BSE segnalati in questo paese.

¹⁴ Lo scrapie è stato riconosciuto per la prima volta nel 1732 nel Regno Unito.

¹⁵ Direttiva del Consiglio 91/68/CEE del 28.1.1991.

sarebbe stata riconosciuta già da tempo. Si può dunque ritenere che, in base ai dati epidemiologici, **lo scrapie classico è senza pericolo per l'uomo**

15. Lavori svolti nel Regno Unito hanno consentito di accertare nel 1996 che era possibile, sperimentalmente, trasmettere l'ESB alla pecora per via alimentare. Alcuni hanno dunque ipotizzato che, in quel paese, quello che oggi viene diagnosticato come scrapie possa invece essere, in alcuni casi, una variante dell'ESB attualmente non identificabile provocata dal consumo di farine contaminate. Infatti, non si può escludere la possibilità che pecore nutrite con farina infetta di carne e ossa abbiano contratto l'ESB. Si tratta comunque solo di un'**ipotesi**, tanto più che l'alimentazione degli ovini con queste farine è meno frequente e comporta dosi minori rispetto a quella dei bovini.¹⁶
16. Alcuni scienziati sono preoccupati per il rischio che quest'ipotesi potrebbe rappresentare per l'uomo e dunque raccomandano:
 - di applicare l'obbligo di dichiarare i casi di scrapie osservati nei greggi e di distruggere gli animali malati;
 - di sradicare lo scrapie;
 - di estendere a ovini e caprini i provvedimenti adottati contro l'ESB, in particolare per quanto riguarda le materie che presentano rischi specifici;
 - di estendere ai paesi terzi i provvedimenti adottati all'interno dell'Unione europea.
17. I paesi terzi, così come gli Stati membri che ritengono di essere indenni da ESB, contestano questa ipotesi e il complesso di provvedimenti che ne derivano.

C. Che cos'è la MCJ?

18. La **malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ)** è una malattia neurologica mortale, attualmente incurabile, che colpisce gli esseri umani. Appartiene alla famiglia delle encefalopatie spongiformi umane, che comprende anche il kuru e due malattie genetiche rare. E' stata descritta per la prima volta negli anni '20 e ha un'estensione mondiale, con un'incidenza di circa un caso per milione all'anno. Si presenta in due forme, la MCJ classica e una nuova variante, individuata recentemente, nota come nv-MCJ.
19. La **MCJ classica** si può suddividere in tre categorie: una forma "sporadica" responsabile del 90% dei casi, alcune forme dette "familiari" perché legate a predisposizioni genetiche e una forma "iatrogena", legata ad atti medici o chirurgici, per esempio in caso di trapianto di cornee contaminate o dell'impiego, all'inizio degli anni '80, di ormoni prelevati da cadaveri umani per il trattamento dei deficit di

¹⁶ esaminata dal Comitato scientifico direttivo (CSD), tale ipotesi è stata confermata nel suo parere del 24-25 settembre 1998, in mancanza di prove contrarie.

crescita dei bambini. Le forme "sporadiche" e "familiari" della MCJ colpiscono generalmente **persone anziane**, di più di 60 anni. I pazienti in genere muoiono entro 4-6 mesi dall'apparizione della malattia. A tutt'oggi, i dati scientifici sulla MCJ classica non consentono di stabilire un legame tra l'apparizione di tali encefalopatie spongiformi animali e l'esistenza di abitudini alimentari particolari quali il consumo di cervella animale.

Si è svolto uno studio su 405 pazienti e un numero uguale di testimoni in 5 Stati membri (D, F, I, NL, UK) dal 1993 al 1995. I risultati, pubblicati dalla rivista scientifica "The Lancet" dell'11 aprile 1998, confermano tale assenza di correlazione.

20. L'unità di sorveglianza della MCJ a Edimburgo ha identificato nel 1996 10 casi di una forma di MCJ abbastanza distinta dalla MCJ classica da poter essere descritta come una **nuova variante**. I pazienti colpiti erano tutti giovani adulti la cui età media si situava intorno ai 29 anni (dai 19 ai 41 anni). La malattia si caratterizzava per un decorso relativamente lungo (13 mesi in media), nonché per sintomi clinici e lesioni del sistema nervoso centrale osservate nell'autopsia nettamente diverse da quelle riscontrate nei casi di forme classiche della MCJ. Gli scienziati che hanno studiato questi casi non hanno trovato nessun elemento predisponente (familiare o altro) nell'anamnesi dei pazienti che potesse spiegare tali patologie. Il **SEAC**¹⁷, cioè il Comitato consultivo dell'ESB nel Regno Unito, si è occupato di questi casi e ha concluso, **il 20 marzo 1996**, che "nonostante non esista alcuna prova diretta dell'esistenza di un legame, in base ai dati attuali, data l'assenza di qualsiasi alternativa credibile, per il momento la spiegazione più plausibile è quella secondo cui questi casi sono legati ad un'esposizione all'ESB avvenuta prima del divieto sulle frattaglie specifiche di carne bovina del 1989". La conclusione del comitato consultivo britannico ha dunque creato un dubbio sulla trasmissibilità dell'agente patogeno dell'ESB all'uomo.

Da allora, sono stati confermati 17 nuovi casi di nv-MCJ nel Regno Unito e un caso in Francia, cioè **a tutt'oggi** 28 casi in totale¹⁸.

Numerosi casi sospetti sono stati citati dalla stampa in Belgio (2), nei Paesi Bassi (1) e in Polonia (2), ma non sono stati confermati ufficialmente.

¹⁷ Spongiform Encephalopathy Advisory Committee (SEAC).

¹⁸ Il ministero della Sanità (Department of Health) ha censito ufficialmente 27 casi nel Regno Unito fino al 1998: 3 casi nel 1995, 10 casi nel 1996, 10 casi nel 1997, 3 casi nel 1998.

21. Il 2 e 3 aprile 1996, l'**Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.)** ha organizzato una consultazione di esperti sull'ESB e sulla nv-MCJ. Gli esperti hanno confermato che l'ipotesi più plausibile relativa alla nv-MCJ era quella dell'esposizione della popolazione del Regno Unito all'ESB, pur sottolineando che allo stato attuale non era stato dimostrato nessun collegamento. Gli stessi esperti hanno altresì riconosciuto che "il rischio, se esiste, di esposizione all'agente dell'ESB negli altri paesi è considerato più debole che nel Regno Unito. L'esposizione all'agente dell'ESB nel Regno Unito era suscettibile di essere più elevata prima delle norme sull'ESB attualmente in vigore". I lavori scientifici realizzati successivamente hanno rafforzato la probabilità della trasmissione dell'ESB dai bovini all'uomo.

22. E' concepibile che si verifichi un'epidemia della nuova malattia di Creutzfeldt-Jakob?

In mancanza di informazioni precise sulla malattia, sono circolate dichiarazioni estreme. Mentre alcuni hanno dichiarato, nel 1996, che la nv-MCJ sarà l'AIDS del 2000, altri non sembravano convinti dell'esistenza di un collegamento tra l'ESB e la nv-MCJ.

23. Il 16 settembre 1997, il **SEAC** è giunto, dal canto suo, alla conclusione che le ricerche avevano fornito nuove prove scientifiche della somiglianza tra l'agente che causa l'ESB e quello della nuova variante della MCJ. Due giorni dopo (18.9.97), il comitato consultivo britannico sui patogeni pericolosi **ACDP**¹⁹ conveniva dell'opportunità di **repertoriare l'agente dell'ESB tra i patogeni umani**

24. Permane invece l'incertezza riguardo ai possibili meccanismi di sviluppo della malattia. Una riunione di esperti internazionali sulle EST, tenutasi sotto gli auspici del CPMP²⁰, ha concluso, il 15 gennaio 1998, che la trasmissione della malattia attraverso prodotti medici derivati dal sangue e dal plasma umani fosse molto improbabile ("very unlikely"). Da parte loro, una cinquantina di esperti riunitisi dall'11 al 13 febbraio 1998 presso la sede dell'OMS a Ginevra hanno ritenuto che non sia possibile escludere l'eventualità di un'epidemia significativa nei prossimi 10-15 anni. Infatti, la nuova variante della MCJ potrebbe rivelarsi più contagiosa della MCJ classica per via sanguinea (in particolare attraverso la trasfusione di sangue).

Per quanto riguarda il numero di vittime, nell'ambito della conferenza internazionale sulle malattie emergenti, tenutesi ad Atlanta nel marzo 1998, è stato dichiarato che nel Regno Unito il numero di persone colpite dalla nuova malattia potrebbe situarsi tra qualche centinaio e 80.000 casi, a seconda che il periodo di incubazione sia di 10 o di 25 anni.

25. Concludendo, l'assenza di test diagnostico e il fatto di ignorare il periodo di incubazione della nv-MCJ mantengono la comunità scientifica in una situazione di incertezza che giustifica i provvedimenti di prudenza e precauzione supplementari,

¹⁹ Advisory Committee on Dangerous Pathogens (ACDP).

²⁰ Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP).

adottate e raccomandate, nonché le azioni a favore della ricerca intraprese dalla Commissione europea.

II^a PARTE: LA LOTTA CONTRO L'ESB - QUALI I PROVVEDIMENTI ADOTTATI?

26. Sin dall'apparizione dell'epizoozia nel Regno Unito nel 1986, sono stati adottati numerosi provvedimenti per contrastarne lo sviluppo, in attesa di poter ereditare la malattia. Tali provvedimenti sono stati adottati prima nel Regno Unito, poi in taluni Stati membri e successivamente in tutta l'Unione europea.

A. Provvedimenti adottati entro il 27 marzo 1996

27. Il provvedimento più importante per tutelare la salute umana ed animale, adottato nel Regno Unito nel 1988 e negli altri Stati membri in cui in seguito sono apparsi casi di ESB, è la macellazione e distruzione dei capi infetti o suscettibili di esserlo²¹. Inoltre, nel 1988 il Regno Unito ha vietato l'impiego delle farine di carne e di ossa (di ruminanti) per l'alimentazione dei ruminanti e, nel 1989, l'impiego nell'alimentazione umana di determinate frattaglie, tra cui il cervello e il midollo spinale provenienti da bovini di età superiore a sei mesi. Si trattava dunque di ritirare dalla catena alimentare umana e animale la materia prima più suscettibile di presentare un rischio di trasmissione della malattia.

28. A partire dal 1988, sono stati attuati altri provvedimenti, da parte del governo britannico e della Comunità, per prevenire l'estensione dell'ESB e ridurre al minimo i rischi per la salute umana. Tali misure, indicate in allegato²², riguardano principalmente il ritiro dei materiali specifici a rischio (MSR) dalla catena alimentare umana e animale, nonché la prevenzione dell'estensione dell'epizoozia ad altri Stati membri e paesi terzi²³.

29. I provvedimenti comunitari adottati per prevenire l'estensione dell'ESB ad altri paesi hanno avuto un esito positivo, dato che meno dello 0,5% dei casi si sono verificati fuori del Regno Unito²⁴. Anche i provvedimenti adottati nel Regno Unito per controllare la malattia (in particolare il divieto di alimentare i ruminanti con mangimi infetti) sono stati relativamente efficaci, poiché l'incidenza annuale dell'ESB è diminuita del 90% dal 1992 al 1997 (cfr. § 6). Sembrerebbe tuttavia che tale divieto non sia stato rispettato integralmente, poiché più del 20% dei casi di ESB²⁵ registrati si sono verificati in capi nati dopo l'entrata in vigore del divieto. Sebbene i lavori

²¹ In altri paesi (B - F - IRL - L - NL - P - ...) le autorità vanno ancora più lontano e procedono alla macellazione di tutta la mandria in cui è stato diagnosticato un caso di malattia.

²² Cfr. gli allegati 2 e 3.

²³ Sin dal marzo 1990, per esempio, gli Stati membri devono comunicare tutti i casi di ESB alla Commissione e agli altri Stati membri.

²⁴ 0,43%: cfr. l'allegato 4.

²⁵ Oltre 37.000 casi, cfr. § 11).

scientifici in corso tendano a corroborare l'ipotesi di una trasmissione verticale dell'ESB, tale ipotesi da sola non sarebbe sufficiente per spiegare questa situazione.

30. Nei giorni successivi alla dichiarazione del 20 marzo, gli altri Stati membri hanno adottato provvedimenti di salvaguardia nei confronti di tutti i prodotti bovini britannici, in particolare la carne. Ciò nonostante, il consumo di carne bovina si è ridotto drasticamente nella maggior parte degli Stati membri. Previa consultazione, il 22 marzo, del Comitato scientifico veterinario (CSV), la Commissione ha convocato il Comitato veterinario permanente (CVP) il 25 e 26 marzo, per avere un parere sull'adozione di provvedimenti comunitari di salvaguardia. In seguito a tale consultazione, la Commissione ha adottato una decisione di embargo, il 27 marzo 1996²⁶.

B. L'embargo del 27 marzo 1996

31. A livello dell'Unione europea, sono stati adottati numerosi provvedimenti, di cui l'elenco cronologico si trova in allegato²⁷. Il provvedimento più "spettacolare" è stata la decisione di embargo del 27 marzo. In attesa di un esame generale della situazione, tale decisione introduceva, a titolo temporaneo, un divieto di esportare dal Regno Unito negli altri Stati membri e nei paesi terzi bovini vivi, sperma ed embrioni, carne e prodotti derivati da bovini macellati nel Regno Unito e destinati al consumo umano ed animale, la farina di carne e di ossa proveniente da mammiferi, nonché i prodotti destinati ad impieghi medici, cosmetici e farmaceutici. Inoltre, il Regno Unito veniva invitato a presentare alla Commissione una relazione quindicinale sull'applicazione dei provvedimenti nazionali e comunitari contro l'ESB e a presentare proposte complementari per controllare l'ESB nel Regno Unito.
32. Ad eccezione del latte e dei prodotti del latte, nonché di determinati prodotti quali cuoi e pelli, il Regno Unito non poteva inviare dal suo territorio in altri Stati membri e paesi terzi nessun prodotto di origine bovina ottenuto da bovini macellati sul suo territorio.

Contestato dalle autorità britanniche, nel luglio 1997 l'embargo è stato oggetto di un ricorso contro la Commissione dinanzi alla Corte di giustizia europea, da parte del sindacato britannico NFU²⁸. La Corte ha pronunciato, il 5 maggio 1998, la propria sentenza, confermando la validità del provvedimento e considerando che la Commissione aveva agito nell'interesse dei consumatori, tenuto conto della gravità del pericolo.

²⁶ Decisione 96/239/CE del 27.03.1996.

²⁷ Cfr. allegato 1.

²⁸ National Farmers' Union (NFU).

33. **Il latte e i prodotti derivati** non erano interessati dalla decisione del 27 marzo 1996. Infatti, a tutt'oggi il latte e i prodotti derivati provenienti da animali infettati dall'ESB non hanno rivelato nessuna infettività e i dati relativi ad altre encefalopatie spongiformi animali e umane tendono a dimostrare che il latte non trasmette tali malattie. Il latte e i prodotti derivati sono dunque considerati sicuri anche nelle zone in cui si verifica un'elevata incidenza dell'ESB.

Sono queste le conclusioni del comunicato OMS²⁹ del 3 aprile 1996, che la Commissione ha fatto proprie. Il Comitato scientifico direttivo (CSD) e il Comitato scientifico veterinario (CSV) hanno confermato tale posizione, classificando il latte nella categoria 4 ("nessuna infettività riscontrata")³⁰.

34. Lo stesso valeva per tutti i prodotti che non entrano nella catena alimentare umana o animale, quali **il cuoio e le pelli** (categoria 4).
35. Parimenti, gli esperimenti finora non hanno rilevato nessun'infettività nella **carne bovina** e non hanno dimostrato che essa possa avere un qualsiasi ruolo nella trasmissione dell'ESB. Inoltre, i provvedimenti adottati in seguito all'insorgere dell'ESB, in particolare dopo il 20 marzo 1996, hanno aumentato ulteriormente la sicurezza sanitaria della carne e dei prodotti derivati. Le autorità nazionali e comunitarie ritengono dunque che nel Regno Unito come negli altri Stati membri il rischio per i consumatori di essere contagiati mangiando carne bovina sia praticamente inesistente. Tuttavia, per motivi precauzionali, finché non si saranno ottenute tutte le garanzie del caso, non sarà possibile prendere in considerazione di autorizzare l'esportazione dal Regno Unito di carne bovina e prodotti derivati³¹.
36. Per quanto riguarda **lo sperma bovino**, il principio secondo cui è opportuno levare l'embargo è stato accettato nel giugno 1996³², perché non è mai stata rinvenuta nessuna traccia di infettività in questo fluido. Il Comitato scientifico veterinario ha dunque considerato che questo prodotto è sicuro per la salute animale per quanto riguarda la trasmissione dell'ESB. In ogni caso, a norma delle disposizioni della direttiva 88/407/CEE³³, i prelievi si possono effettuare esclusivamente su tori riconosciuti sani.

²⁹ Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

³⁰ Cfr. allegato 10.

³¹ Salvo per quanto riguarda la carne proveniente dalle mandrie ammesse all'esportazione in Irlanda del Nord (cfr. § 43).

³² Decisione 96/362/CE dell'11.06.1996.

³³ Direttiva del Consiglio 88/407/CEE del 14.06.1988.

37. **La gelatina e il sego** entrano nella composizione e nei processi di fabbricazione di numerosi prodotti industriali: si tratta di varie derrate alimentari, di medicinali e di cosmetici. Era dunque opportuno interrogarsi sulla possibilità che questi prodotti siano stati fabbricati a partire da una materia prima infettata dall'agente dell'ESB e valutare gli eventuali rischi connessi.

Un comunicato dell'OMS del 3 aprile 1996 aveva indicato che "la gelatina ad uso alimentare è considerata senza rischio se è stata ottenuta con un processo di fabbricazione il quale, dimostrabilmente, opera in condizioni di produzione che consentono di inattivare sensibilmente qualsiasi infettività residua eventualmente presente nei tessuti originari. Anche il sego è considerato senza rischio, purché si siano utilizzati processi efficaci di trattamento delle carcasse".

Due anni più tardi, nel marzo 1998, il CSD ha adottato un parere più sfumato. Infatti, quando gelatina o sego sono destinati a entrare nella composizione di prodotti alimentari³⁴ (gelatina), il Comitato raccomanda che le materie prime a partire dalle quali sono stati fabbricati provengano da animali riconosciuti idonei al consumo umano, che i materiali specifici a rischio siano esclusi dalle catene di produzione nei paesi non indenni dall'ESB e che siano stati prodotti in condizioni tecnologiche appropriate. Per il Regno Unito, il CSD raccomanda condizioni supplementari.

38. Con decisione del 16 marzo 1998, il Consiglio ha dunque abolito il divieto di esportazione per una serie di prodotti, tra cui il sego e i prodotti affini e derivati ottenuti da bovini macellati nel Regno Unito in condizioni di fabbricazione stabilite dal Comitato scientifico direttivo, mantenendo però in vigore il divieto di esportazione di tutti gli altri prodotti interessati dalla decisione del 27 marzo 1996 (compresa la gelatina).
39. Anche i prodotti alimentari, cosmetici e farmaceutici che contengono gelatina, sego e altri prodotti affini e derivati sono considerati sicuri quando sono fabbricati con ingredienti a loro volta ritenuti sicuri.
40. E' possibile levare l'embargo sui prodotti interessati dalla decisione del 27 marzo 1996? La Commissione ha sempre ritenuto che in caso di dubbio sull'innocuità di un prodotto, occorresse decidere in favore del consumatore. Inversamente, quando un prodotto è considerato scientificamente sicuro, la Commissione ritiene che non vi sia motivo di opporsi alla sua fabbricazione e distribuzione a determinate condizioni. In occasione del vertice di Firenze, il 21 e 22 giugno 1996, il Consiglio europeo ha ribadito questo principio, prevedendo la possibilità di attenuare progressivamente le restrizioni all'esportazione di prodotti bovini dal Regno Unito nel resto dell'Unione europea e nei paesi terzi. A tal fine, i 15 hanno concordato cinque condizioni necessarie per levare progressivamente il divieto. Si tratta:
- del ritiro integrale della farina di carne e di ossa dalle esportazioni agricoli e dagli stabilimenti che producono mangimi per il bestiame;
 - del rafforzamento dei controlli nei macelli;

³⁴ Destinati a esseri umani o animali

- dell'introduzione di un sistema di passaporto per ciascun bovino e della realizzazione di un sistema informatico di identificazione e registrazione degli animali;
 - dell'eliminazione e dell'esclusione dalla catena alimentare umana e animale dei bovini di età superiore a 30 mesi;
 - dell'applicazione di un programma di macellazione selettiva.
41. Il Regno Unito ha adottato provvedimenti volti a soddisfare le condizioni concordate e sin dal 1996 presenta alla Commissione relazioni bimestrali sui provvedimenti adottati e sui risultati ottenuti. Se ne ricava che al settembre 1998, considerando i piani di sradicamento nel loro complesso, nel Regno Unito erano stati macellati e distrutti più di 4 milioni di bovini³⁵.

Inoltre, sono stati elaborati più di 5,2 milioni³⁶ di passaporti per bovini.

42. La Commissione ha effettuato una serie di ispezioni nel Regno Unito, per controllare i progressi dei provvedimenti di sradicamento eradicazione e di controllo. Vi si sono svolte anche missioni periodiche che hanno controllato l'osservanza delle disposizioni comunitarie, in particolare in materia di immagazzinaggio delle farine di carne e di ossa non ancora distrutte nonché del divieto di esportazione.
43. Sin dal febbraio 1997, forte dei provvedimenti adottati e dei risultati ottenuti, il Regno Unito ha presentato una prima proposta volta a sopprimere le restrizioni all'esportazione di bovini provenienti da mandrie certificate indenni da ESB. Tale proposta è stata oggetto di numerose osservazioni da parte del Comitato scientifico veterinario, che hanno portato il Regno Unito a migliorare il proprio dispositivo e a presentare una nuova proposta in luglio.

D'altronde, nel corso dell'estate 1997, l'UCLAF³⁷ e l'UAV³⁸ hanno confermato l'esistenza di frodi su larga scala, che hanno indotto il Regno Unito a rafforzare i controlli veterinari, per impedire qualsiasi esportazione di carne bovina britannica.

³⁵ Il patrimonio bovino è stimato in meno di 12 mio. di capi nel Regno Unito. Cfr. l'allegato 12.

³⁶ 5.215.960 passaporti al 06.06.1998, cui si possono aggiungere 869.864 passaporti elaborati per i vitelli macellati nell'ambito del CPAS.

³⁷ Unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF) della Commissione europea.

³⁸ Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della DG XXIV, insediato a Dublino dal 1997.

44. In seguito al complesso di provvedimenti adottati dal Regno Unito e all'accordo di principio del "Comitato scientifico dei provvedimenti veterinari in rapporto con la sanità pubblica" (ex CSV) dell'Unione europea, previo esame del Comitato veterinario permanente (CVP), il Consiglio dei ministri dell'Agricoltura ha dato il proprio accordo³⁹, il 16 marzo 1998, alla levata condizionale e limitata del divieto di esportazione dall'Irlanda del Nord (Ulster) di carne bovina proveniente da mandrie ammesse, cioè indenni da ESB da almeno otto anni.

Questa decisione è entrata in vigore il 1° giugno 1998⁴⁰, cioè alla data fissata dalla Commissione in base a nuove ispezioni che confermavano la conformità dei provvedimenti adottati dalle autorità britanniche. La Commissione dovrà riesaminare ogni tre mesi le disposizioni adottate.

45. Il numero, l'entità e l'efficacia dei provvedimenti adottati dall'Unione europea e dal Regno Unito contro l'ESB consentono di prevedere, a medio termine, una levata parziale e condizionale dell'embargo che colpisce da più di due anni le esportazioni di carne dalla Gran Bretagna. A tal fine, occorrerà che il programma proposto dalle autorità britanniche (*date based export scheme*, schema cronologico di esportazione) ottenga l'accordo della Commissione e che quest'ultima presenti al Comitato veterinario permanente (CVP) prima e al Consiglio dei ministri dell'Agricoltura poi un progetto in tal senso, che dovrà essere approvato. L'iter descritto non dovrebbe concludersi prima della fine dell'anno 1998.

C. I materiali specifici a rischio (MSR)

46. Importanza dell'argomento: gli scienziati non hanno tardato a concludere che determinati tessuti sono più suscettibili di altri di veicolare l'agente infettivo e trasmettere l'ESB. Pertanto, intervenendo a livello di quei tessuti, sembra possibile ridurre sensibilmente il rischio di trasmissione.
47. Sin dal 1989, le autorità britanniche hanno vietato l'impiego di frattaglie bovine specifiche nell'alimentazione umana e successivamente, dal 1990, anche nell'alimentazione animale⁴¹.
48. Nell'aprile 1997, un gruppo di esperti riuniti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) aveva raccomandato che nessun prodotto o parte di qualsiasi animale che avesse presentato sintomi di encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST) fosse introdotto nelle catene alimentari (umana e animale) e che nessun paese consentisse che tessuti suscettibili di contenere l'agente dell'ESB potessero penetrare nelle medesime catene alimentari.

³⁹ Decisione del Consiglio 98/256/CE del 16.03.1998.

⁴⁰ Decisione della Commissione 98/351/CE

⁴¹ Cfr. l'allegato 3.

49. Il 21 ottobre 1996, il Comitato scientifico veterinario (CSV) dell'Unione europea aveva redatto un parere precisando che la presenza dello scrapie non si poteva escludere in nessuno Stato membro. Pertanto, se il rischio legato all'ESB era molto meno elevato fuori del Regno Unito, non era comunque nullo e il Comitato aveva raccomandato che i tessuti denominati "materiali specifici a rischio" (MSR) fossero ritirati da tutte le catene alimentari (umana e animale) dei paesi e regioni in cui era stato individuato un rischio potenziale e che, nel caso di bovini, ovini e caprini trovati morti, si ritirassero i MSR per evitare che entrassero nella catena alimentare umana o animale, o meglio ancora che si distruggesse tutta la carcassa. Tali tessuti comprendevano allora essenzialmente, per i bovini, ovini e caprini di età superiore a 12 mesi, cervello, midollo spinale e occhi, nonché la milza degli ovini e dei caprini.
50. Fondandosi su tali raccomandazioni e pareri, la Commissione elaborò una proposta di decisione volta a vietare l'impiego dei MSR di origine bovina, ovina e caprina nella fabbricazione di derrate alimentari e mangimi. I provvedimenti proposti dovevano essere applicati in tutti gli Stati membri, fatte salve le disposizioni più severe già in vigore nel Regno Unito. Si prevedeva invece la possibilità di deroghe per i paesi terzi.

All'esame del Consiglio "Agricoltura" del 16 e 17 dicembre 1996, solo 5 delegazioni (F; IRL, L, S e UK) si pronunciarono a favore della proposta, mentre le altre 10 votarono contro. La decisione fu dunque respinta.

51. **Decisione 97/534/CE del 30.07.1997:** la Commissione presentò, nel successivo mese di luglio, una nuova proposta di decisione volta ad escludere qualsiasi impiego dei MSR nelle catene alimentari umana e animale, nonché per la fabbricazione di prodotti medici, farmaceutici e cosmetici. Pur trovandosi diviso al punto di non adottare decisioni, il Consiglio non si oppose a che lo facesse la Commissione stessa, la quale lo fece il 30 luglio 1997⁴².

La decisione adottata vietava, a decorrere dal 1° gennaio 1998, qualsiasi impiego di MSR e conteneva disposizioni volte a proibire le importazioni di prodotti derivati da tali tessuti o che ne contenessero, provenienti da paesi terzi.

52. Nei mesi successivi, parve chiaro che potevano sorgere problemi a livello della fornitura di prodotti farmaceutici essenziali ottenibili solo a partire dai tessuti vietati. Inoltre, l'articolo 2 della decisione ("è vietato qualsiasi uso dei MSR") poteva essere interpretato in maniera troppo estesa. In tal modo, l'immissione sul mercato comunitario di tutti i prodotti, compresi pneumatici, componenti elettriche, siliconi, ecc. contenenti MSR avrebbe potuto essere vietata. La Commissione propose dunque di modificare la decisione, adattandola ai pareri scientifici adottati nel frattempo.

Per consentire alla Commissione di presentare una nuova proposta, fu deciso di rimandare la data di attuazione della decisione dal 1° gennaio al 1° aprile 1998.

⁴² Decisione 97/534/CE del 30.07.1997.

53. Il 17 e 31 marzo 1998, due nuove proposte di decisione presentate dalla Commissione furono successivamente respinte dal Consiglio "Agricoltura", che decise **di prorogare fino al 1° gennaio 1999** la decisione del 30 luglio 1997, pur invitando la Commissione a **presentare una nuova proposta** dopo la seduta generale dell'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE) del maggio 1998.
54. La questione dei MSR illustra le difficoltà con cui devono talvolta misurarsi l'Unione europea, gli Stati membri e la comunità internazionale.
55. Da un lato, vi è una certezza condivisa praticamente da tutti: quella della pericolosità dei materiali specifici a rischio (MSR). D'altra parte, taluni Stati membri, soprattutto quelli più direttamente interessati (UK, IRL, F, P, B, L, NL) hanno già adottato provvedimenti precauzionali volti a tutelare i loro consumatori da qualsiasi rischio di contaminazione. Perciò il Regno Unito ha vietato l'impiego dei MSR nell'alimentazione umana (1989) e animale (1990), al pari della Francia (1996), dei Paesi Bassi (agosto 1997), e del Belgio (marzo 1998). Questi paesi approvano i provvedimenti raccomandati dalla Commissione ed auspicano che siano applicati da tutti gli Stati membri e dai paesi terzi non riconosciuti indenni da ESB.

Dall'altro lato, esiste un'opposizione ai provvedimenti preconizzati dalla Commissione. Infatti, gli Stati membri che ritengono di essere indenni da ESB approvano i provvedimenti raccomandati dalla Commissione a condizione che questi ultimi tengano conto della situazione in ciascuno Stato e, di conseguenza, non siano applicati sul loro territorio.

56. I paesi terzi, ad eccezione della Svizzera, si considerano indenni da ESB e rifiutano di applicare la pur minima restrizione comunitaria alle loro esportazioni. Eppure, ad eccezione di Australia e Nuova Zelanda, tutti i paesi che allevano pecore sono colpiti dallo scrapie.
57. Tenuto conto degli interessi economici e delle incertezze scientifiche sulla pericolosità e sull'estensione geografica dell'ESB, ma anche della volontà della Commissione **di dare le massime garanzie ai consumatori** dell'Unione, il dibattito sui provvedimenti da adottare rischia di dividere gli Stati membri ancora per qualche tempo. Il Comitato scientifico direttivo (CSD) e l'OIE proseguono, da parte loro, le indagini sul tema⁴³.

⁴³ Cfr. l'allegato 10.

D. Le farine animali

58. Sin dai primi tempi dopo l'insorgere dell'ESB, gli scienziati britannici hanno sospettato che il consumo di farina di carne e di ossa (FCO) da parte dei bovini fosse responsabile dell'epizoozia. Per questo motivo, fin dal mese di luglio 1988, il Regno Unito, seguito da alcuni Stati membri e, nel giugno 1994, dall'Unione europea (UE) hanno vietato l'impiego delle farine di mammiferi nell'alimentazione dei ruminanti. D'altra parte, l'UE ha disposto norme di fabbricazione obbligatorie in tutti gli Stati membri per migliorare la qualità delle farine destinate agli altri animali (maiali, pollame, pesci, ...). Queste norme sono state rafforzate a partire dal 1° aprile 1997⁴⁴.
59. Contemporaneamente, talune organizzazioni di consumatori si erano pronunciate contro il consumo di farina di carne e di ossa nell'alimentazione degli animali erbivori. Altre organizzazioni sono andate ancora più lontano: in seguito alla trasmissione dell'ESB ad animali carnivori, chiedevano che si vietasse per tutti gli animali, senza eccezione, il consumo di proteine animali in forma di farina. Orbene, se i provvedimenti adottati in questo settore hanno avuto effetti benefici per quanto riguarda l'ESB, andare oltre nel senso di un divieto delle farine di carne e di ossa potrebbe comportare conseguenze gravi sul piano ecologico ed economico, nonché sanitario, in alcuni paesi. Prima di prendere decisioni in questo settore, occorre dunque misurare i rischi eventuali delle farine per la salute animale e, in ultima analisi, per l'uomo.
60. Per questo motivo, il Parlamento europeo e la Commissione hanno deciso di organizzare insieme una Conferenza scientifica internazionale sulle farine animali il 1° e 2 luglio 1997, a Bruxelles. Posta sotto l'egida del Comitato scientifico direttivo (CSD) dell'UE, la conferenza aveva l'obiettivo di fare il punto sulle farine animali, per fornire un massimo di informazioni alla Commissione e al Parlamento.

La Conferenza ha consentito di trattare la problematica delle farine animali con i migliori specialisti scientifici in materia, stimolando nel contempo un **ampio dibattito** con tutti i settori interessati nella Comunità e nei paesi terzi.

Si è delineato **un ampio consenso**:

- sul mantenimento del divieto di alimentare i ruminanti con farine di carne e di ossa derivate da mammiferi,
- sulla necessità di un approvvigionamento sano di materie prime,
- sul ricorso ai migliori metodi di trattamento e di produzione disponibili.

Gli **atti della conferenza**, pubblicati in forma di relazione, sono stati immessi su Internet. La relazione è disponibile presso la Commissione⁴⁵.

⁴⁴ Decisione 94/449/CEE del 18/7/96: Parametri minimi per la trasformazione dei rifiuti animali di mammiferi, ad eccezione dei grassi: Ø : < 50 mm, d° > 133°, t : 20', p : 3 bar.

⁴⁵ Relazione della Conferenza scientifica internazionale sulle farine animali - Bruxelles, 1° e 2 luglio 1997.

61. Prima di deliberare le disposizioni giuridiche da proporre, la Commissione ha avviato, nel novembre 1997, un'ampia consultazione su due questioni fondamentali:
1. per la fabbricazione di farine destinate all'alimentazione animale, occorre escludere le carcasse di animali trovati morti e tutti i sequestri sanitari, per utilizzare unicamente materiali riconosciuti adatti al consumo umano ma, per motivi commerciali o tecnici, non utilizzati per quel fine?
 2. è opportuno vietare qualsiasi impiego di proteine animali nell'alimentazione degli erbivori?

Avviata nel novembre 1997, la consultazione si è conclusa a fine febbraio 1998.

Il Comitato veterinario permanente è stato informato dei risultati ottenuti il 5 maggio, al pari del Comitato dei consumatori, in data 26 maggio. Quest'ultimo ha trasmesso una risoluzione alla Commissione⁴⁶ il 17 giugno 1998.

La Commissione si appresta ora a decidere quali dovranno essere le eventuali modifiche da apportare alla normativa attuale.

62. Sulla base dei risultati della Conferenza del 1° e 2 luglio 1997, il CSD ha adottato, il 26-27 marzo 1998, **un parere sulle farine di carne e di ossa** derivate da mammiferi e destinate all'alimentazione di non ruminanti (poiché l'alimentazione di ruminanti con FCO è comunque esclusa)⁴⁷. Il Comitato raccomanda, tra l'altro, che gli animali da cui provengono i materiali greggi siano adatti al consumo umano, che i materiali specifici a rischio siano rimossi qualora l'origine degli animali non sia certificata di un paese indenne da ESB e che si utilizzino processi adeguati di produzione (in particolare la norma minima di 133 °C/20 minuti/3 bar o un equivalente approvato). Per il Regno Unito, il CSD raccomanda il divieto globale di impiego di FCO derivate da ruminanti nell'alimentazione di qualsiasi mammifero.
63. Nella relazione consolidata finale alla commissione temporanea del Parlamento europeo incaricata di verificare il seguito alle raccomandazioni concernenti l'ESB (COM(97) 509), la Commissione ha proposto che il Centro comune di ricerca (CCR) svolga studi sulla omologazione dei **test di individuazione delle farine di carne e ossa** nei mangimi.

Il CCR ha avviato i lavori per omologare due metodi di analisi, a livello internazionale e con la partecipazione di tutti gli Stati membri dell'UE:

1. Il primo metodo consente di verificare se la farina animale sia stata sottoposta ad un trattamento termico corretto (20 minuti a 133°).
2. Il secondo metodo permette di rilevare la presenza di DNA bovino mitocondriale nei mangimi contenenti meno dello 0,125% di FCO di origine bovina.

⁴⁶ Cfr. L'allegato 8.

⁴⁷ Cfr. l'allegato 10.

Per entrambi i metodi, il CCR provvederà anche ad elaborare documenti di riferimento.

E. Identificazione e registrazione "dalla stalla alla tavola"

64. La crisi dell'ESB ha rivelato numerose insufficienze nell'identificazione e nella registrazione degli animali, della carne e dei prodotti derivati. E' diventato evidente, per esempio, che occorre sviluppare **l'etichettatura della carne bovina** e dei prodotti derivati, per rassicurare i consumatori sulla loro qualità e salubrità.
65. Tra i principali obiettivi della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, sull'identificazione e sulla registrazione degli animali⁴⁸, vi era quello di dare ai servizi di controllo i mezzi per risalire all'allevamento di origine di un animale e di seguirne gli spostamenti all'interno degli Stati membri. A tal fine, essa introduceva un sistema di identificazione e registrazione dei bovini⁴⁹. L'esperienza ha dimostrato che l'attuazione di questa direttiva non era stata soddisfacente ed occorreva quindi migliorare il sistema. Le principali debolezze individuate erano l'impossibilità di risalire ai movimenti degli animali perché tali movimenti non venivano registrati in una base di dati centralizzata, nonché le insufficienze dei documenti di accompagnamento.
66. Si è dunque provveduto ad elaborare un nuovo regolamento⁵⁰ per consolidare le disposizioni della direttiva 92/102/CEE, grazie ad un **nuovo sistema di identificazione e registrazione** che prevede: **marchi d'orecchio** per identificare individualmente i bovini, una **base di dati** centrale informatizzata, un **passaporto** per ciascun bovino e **registri** degli animali in ciascun allevamento. Per realizzare una rintracciabilità efficace e rapida degli animali, le informazioni relative a tutti gli allevamenti situati sul territorio dello Stato membro saranno registrati nella base di dati informatizzata, insieme con l'identità dei bovini ed i loro movimenti.
67. Per quanto riguarda l'etichettatura della carne bovina e dei prodotti derivati, il nuovo regolamento consolida le disposizioni esistenti, onde renderle più efficaci, stipulando che ciascun operatore od organizzazione del settore della carne bovina debba presentare una specifica indicante le informazioni che devono comparire sull'etichetta, nonché i provvedimenti necessari per garantirne l'esattezza. La specifica deve anche descrivere il sistema di controllo da applicare, nonché i provvedimenti da prendere nei confronti degli operatori che non ne rispettano le disposizioni.

La specifica deve stabilire il collegamento tra l'identificazione della carcassa, dei pezzi di carne e prodotti a base di carne e dell'animale da cui provengono.

⁴⁸ GU n. L 355 del 05.12.1992, pag. 32.

⁴⁹ Nonché di ovini, caprini e porcini.

⁵⁰ Regolamento (CE) del Consiglio n. 820/97 del 21 aprile 1997.

Il regolamento cita anche le informazioni che possono comparire sull'etichetta, riguardanti l'animale stesso, segnatamente il metodo di ingrasso e la sua alimentazione, nonché il paese (rispettivamente i paesi) in cui è nato, è vissuto ed è stato macellato. Il regolamento entra obbligatoriamente in vigore a partire dal **1° gennaio 2000**, ma gli Stati membri hanno la **facoltà di applicarlo sul loro territorio senza aspettare tale data**.

Molti Stati l'hanno già applicato (B, D, F, UK) o stanno per farlo.

F. La ricerca

68. Sin dal 1990, la ricerca sull'ESB **gode del sostegno finanziario dell'Unione europea**, in particolare nell'ambito dei programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico. Tali azioni sono state rinforzate con il finanziamento di 16 progetti di ricerca sulle questioni relative alla sorveglianza della MCJ, all'armonizzazione di criteri diagnostici neuropatologici ed all'utilizzazione del modello animale per individuare la natura dell'agente e l'efficacia della barriera interspecie.
69. Il Consiglio dei ministri dell'Agricoltura ha rilevato, il 3 e il 30 aprile 1996, la necessità di **intensificare la ricerca** sulle questioni rimaste in sospeso relative all'ESB ed ha accolto con soddisfazione la creazione, da parte della Commissione, di un gruppo di scienziati presieduto dal professor **Charles Weissmann** dell'Università di Zurigo, nonché la decisione di istituire quanto prima un Comitato scientifico multidisciplinare.
70. Analogamente, il Consiglio dei ministri della Sanità e il Consiglio dei ministri della Ricerca scientifica, riunitisi rispettivamente il 14 maggio e il 5 dicembre 1996, hanno sottolineato l'esigenza di **migliorare la cooperazione e il coordinamento** delle attività di ricerca ed hanno invitato la Commissione a rafforzare le proprie attività di ricerca in questo settore, le quali comprendono la biologia fondamentale ed applicata, la salute umana e animale e i problemi di diagnosi. Ciò doveva essenzialmente tradursi in un coordinamento delle attività di ricerca tra gli Stati membri e in inviti a presentare proposte specifiche di ricerca.
71. Il Gruppo WEISSMANN, istituito nell'aprile 1996, ha trasmesso una relazione alla Commissione il 7 ottobre 1996. Quanto al **Comitato scientifico multidisciplinare** presieduto dal professor **Fritz Kemper**, la sua istituzione è stata deliberata il 18 giugno 1996.

Infine nel 1997 la Commissione ha deciso di **reformare i propri comitati di ricerca scientifica**, conferendo loro una maggiore indipendenza e trasparenza nei loro lavori, e di creare un **Comitato scientifico direttivo (CSD)** incaricato di coordinarne i lavori. Avviata nell'aprile 1997, questa riforma doveva concretizzarsi a novembre dello stesso anno con la nomina di 132 personalità scientifiche e la costituzione di 8 comitati e del Comitato scientifico direttivo⁵¹.

⁵¹ Cfr. l'allegato 6.

72. In questo contesto, tenendo conto delle raccomandazioni del comitato Weissmann e dopo un'analisi delle attività di ricerca nazionali e comunitarie in corso, la Commissione ha varato, il 13 novembre 1996, un'**iniziativa europea sulle EST** (encefalopatie spongiformi trasmissibili). Tale **piano d'azione** consta di due elementi: il coordinamento delle attività degli Stati membri e un invito a presentare proposte su **sei temi di ricerca** specifici, ovvero la ricerca clinica ed epidemiologica sulle encefalopatie spongiformi (ES) umane, l'agente infettivo e relativi meccanismi di trasmissione, la diagnosi delle ES, la valutazione del rischio delle ES, cura e prevenzione delle ES e coordinamento delle attività di ricerca tra gli Stati membri.

73. Un **invito a presentare proposte** relative alle EST è stato varato nell'ambito del programma FAIR nel dicembre 1996. Esso copre il settore dell'ESB e della salute animale ed ha consentito di finanziare **8 progetti** incentrati sulla messa a punto di metodi diagnostici e di controllo delle EST animali.

Successivamente, un **invito congiunto** dei programmi BIOMED, BIOTECH e FAIR, emesso nell'aprile 1997, copriva i sei settori compresi nel piano d'azione sulle EST. Sono stati selezionati 22 progetti da finanziare.

74. I progetti selezionati completano le ricerche in corso a livello europeo e nazionale nel settore delle EST e rappresentano un'azione coordinata al fine di accelerare l'acquisizione di conoscenze in settori importanti, quali:

- l'individuazione dell'agente responsabile della malattia;
- lo sviluppo di metodi diagnostici, utilizzando strumenti quali la risonanza magnetica, l'elettroencefalogramma ed anticorpi specifici, nonché
- l'attuazione di procedure armoniche di sorveglianza epidemiologica delle EST umane ed animali.

75. Un secondo invito congiunto a presentare proposte nel settore delle EST è stato diramato il 17 marzo 1998. Situato, come il precedente, in seno ai programmi comunitari di ricerca BIOMED, BIOTECH e FAIR, questo secondo invito comprende tre settori di ricerca:

- valutazione dei rischi di ES,
- cura delle ES,
- coordinamento delle attività nazionali di ricerca negli Stati membri.

Il termine ultimo di presentazione dei fascicoli era il 17 giugno 1998.

Dodici progetti sono stati valutati nell'ambito della valutazione scientifica. La selezione finale dei progetti è in corso.

76. **Finanziamento:** il 10 novembre 1997 la Comunità ha assegnato oltre **50,7 milioni di ECU**⁵² alla ricerca sull'ESB.

Tra i temi di ricerca cui la Commissione attribuisce maggiore importanza, va segnalato quello relativo alla diagnosi post mortem dell'ESB.

77. La Commissione ha lanciato un progetto per la valutazione dei vari metodi disponibili di diagnosi post mortem dell'ESB. Il **Centro comune di ricerca (CCR)** collabora in particolare per quanto riguarda la manipolazione e la codificazione dei campioni, la valutazione critica dei risultati e l'elaborazione della relazione definitiva. Esso lavora inoltre su un progetto d'identificazione elettronica degli animali, allo scopo di agevolare la sorveglianza del loro percorso dalla nascita alla macellazione e di fornire così al consumatore una garanzia supplementare sull'origine dell'animale (marzo 1998).

G. Salute e sicurezza dei prodotti immessi sul mercato

78. **Il Consiglio dei ministri della Sanità** ha affrontato il problema delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) il 13 dicembre 1993, il 30 aprile 1994 e il 14 maggio 1996, per esaminare preoccupazioni tedesche dal punto di vista della sanità pubblica. I ministri hanno prestato particolare attenzione alle questioni di sorveglianza epidemiologica e alle esigenze di ricerca scientifica.

Nelle sue conclusioni, il Consiglio ha raccomandato, in particolare:

- di istituire meccanismi di controllo delle prove scientifiche relative alle cause ed alla trasmissione della MCJ; per poter definire in tempo utile le azioni appropriate da intraprendere a tutela della sanità pubblica;
- di estendere la sorveglianza epidemiologica della MCJ a tutti gli Stati membri, sulla base dei metodi attuati da cinque Stati membri;
- di incentivare lo scambio, tra tutti gli Stati membri, delle esperienze in materia di controllo e diagnosi;
- di effettuare studi e ricerche complementari sulle EST, compresa la MCJ.

Il Consiglio ha anche deciso di **seguire questo problema in permanenza**

79. In questo contesto, il riferimento alla tutela della sanità pubblica contenuto nell'Ordinanza della **Corte di giustizia** delle Comunità europee del 12 luglio 1996 relativa al "Procedimento sommario - Agricoltura - Polizia sanitaria - Misure di emergenza contro l'ESB" presenta un'importanza particolare. Secondo la Corte, "le circostanze dimostrano che la Commissione ha fatto anzitutto attenzione alla tutela della sanità nel contesto del mercato interno, comportamento peraltro impostole dalle

⁵² 50,7 milioni di ECU, ovvero 15,7 provenienti da risorse disponibili nei programmi comunitari e 35 milioni dal complemento finanziario al Quarto programma quadro.

direttive 90/425 e 89/662. Va sottolineato in merito che il Trattato CE prevede, fra gli obiettivi della Comunità", che essa "contribuisce a **garantire un livello elevato di protezione della salute umana**"⁵³, e stipula che "le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità"⁵⁴.

80. **Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici**, l'analisi del rischio è specifica. Al riguardo, esiste una differenza fondamentale rispetto alla valutazione dei rischi in campo alimentare. Pertanto, i derivati del sego e la gelatina sono contenuti in numerosi prodotti farmaceutici e svariati medicinali molto importanti sono derivati da materiali specifici a rischio (MSR). In considerazione degli effetti benefici di tali medicinali, può essere opportuno concedere una deroga, in base ad un parere scientifico, per evitare che si verifichino penurie di medicine essenziali e vitali.
81. Per quanto riguarda i **prodotti cosmetici**, il Comitato scientifico di cosmetologia, interpellato sulla sicurezza dei derivati del **sego**, ha concluso che tali derivati si possono considerare senza pericolo ove si applichino metodi di produzione chiaramente specificati. L'inattivazione resa possibile da tali processi di trattamento è tale da rendere superfluo escludere i materiali specifici a rischio (MSR).
82. La trasparenza dei metodi di lavoro e delle procedure di decisione nelle **organizzazioni internazionali** è di importanza capitale. Occorre ricercare miglioramenti. Per quanto riguarda l'accordo sui provvedimenti sanitari e fitosanitari, si svolgerà nel 1998 un esame dei risultati e dell'applicazione. La Commissione intende fermamente cogliere quest'occasione per difendere gli interessi della Comunità in materia di **sicurezza alimentare**.
83. **Conferenza:** tenuto conto dell'importanza e attualità del tema, il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno deciso di organizzare a Bruxelles, il 30 novembre e 1° dicembre 1998, una conferenza sul tema "**L'Unione europea e la sicurezza alimentare: le lezioni dell'ESB**" sul modello della conferenza sulle farine animali del luglio 1997 (cfr. Par. 59).

H. Impatto dei provvedimenti adottati sul commercio con i paesi terzi

84. L'Unione europea è la **prima potenza commerciale del mondo** e di conseguenza ha un interesse vitale nel garantire il rispetto delle regole del commercio internazionale. Pertanto, è importante badare a che la legislazione e le procedure diano garanzie adeguate ai nostri partner commerciali e che le nostre esportazioni non siano sottoposte a restrizioni ingiustificati nell'accesso al mercato mondiale. Ciò detto, la Comunità deve anche poter fissare il grado di tutela della salute umana che ritiene appropriato. Nel rispetto delle norme internazionali, i provvedimenti di sicurezza

⁵³ Articolo 129, paragrafo 1, terzo comma.

⁵⁴ Articolo 129, paragrafo 1, primo comma.

devono fondarsi su principi scientifici e devono appoggiarsi su sufficienti prove scientifiche.

III^a PARTE - LE PARTI IN CAUSA: CHE COSA VOGLIONO? CHE COSA PROPONGONO?

A. I consumatori

85. La **fiducia** che i consumatori ripongono nella sicurezza delle derrate alimentari e, in particolare, della carne, fortemente compromessa il 20 marzo 1996, non si è ancora completamente ristabilita, tanto più che i **traffici fraudolenti** di carne bovina britannica e la minaccia di dover consumare carne "agli ormoni" importata dagli Stati Uniti hanno messo in pericolo i progressi compiuti dall'inizio del 1997 in questo settore. La Commissione rimane però consapevole della necessità di ristabilire la fiducia dell'opinione pubblica ed è determinata a proseguire la propria azione per rassicurare i consumatori sulla sicurezza della loro alimentazione. A tal fine, la Commissione ha deliberato una campagna pubblicitaria di ampio respiro, su tutto il territorio dell'Unione, per un importo di 33 milioni di ECU.
86. A partire dal 20 marzo 1996, la Commissione europea ha riunito ogni trimestre il **Comitato dei consumatori**⁵⁵ e pone all'ordine del giorno, praticamente in ogni riunione, la questione dell'ESB, per informare i membri sui provvedimenti adottati e informarsi a sua volta sui timori e sui desideri dei consumatori. In tal modo, il 9 ottobre 1996, il Comitato ha presentato alla Commissione la risoluzione riportata in allegato⁵⁶. Come si evince dal vademecum, numerose proposte contenute nella risoluzione sono già state approvate dalla Commissione e ne è già iniziata l'attuazione.
87. Del pari, durante la **Conferenza scientifica internazionale sulle farine animali** tenutasi a Bruxelles il 1° e 2 luglio 1997, e la consultazione che l'ha seguita⁵⁷, i consumatori hanno presentato le loro rivendicazioni in materia. Il Comitato dei consumatori ha anche trasmesso alla Commissione, il 17 giugno 1998, un documento che ribadisce la sua posizione⁵⁸. La Commissione ha sentito il punto di vista dei consumatori e di tutti i settori interessati, nell'intento di apportare le modifiche necessarie alla normativa europea.
88. E' difficile, infatti, rassicurare i consumatori, i quali, oltre che per il problema della "mucca pazza", sono anche molto inquieti nel settore alimentare e si sentono in un certo qual modo obbligati a consumare prodotti che, a torto o a ragione, destano preoccupazione (organismi geneticamente modificati, carne agli ormoni, cioccolato a composizione modificata, prodotti ionizzati, residui di fertilizzanti, di pesticidi e di antibiotici...). Per tentare di risolvere questa difficoltà, la Commissione ha deciso di giocare la carta della **trasparenza in materia scientifica e di informazione** e di

⁵⁵ Cfr. l'allegato 14.

⁵⁶ Cfr. l'allegato 7.

⁵⁷ Cfr. Par. 60 e segg.

⁵⁸ Cfr. l'allegato 15.

sviluppare i contatti con le organizzazioni dei consumatori attive sul campo, per ascoltarne le ragioni e reagire alle loro rivendicazioni.

89. I consumatori non si lasciano convincere facilmente, neanche dai pareri scientifici, e vogliono avere prove tangibili. In sintonia con le preoccupazioni del Parlamento europeo su questo punto, la Commissione si è adoperata per ottenere i migliori pareri scientifici possibili e per informare i consumatori, rendendo pubblici tutti i pareri, anche quelli di minoranza, e garantendo che i pareri scientifici siano emessi in modo indipendente.
90. Ma **come valutare il grado di fiducia (o di sfiducia) dei consumatori** nei confronti di un prodotto? Il miglior criterio è probabilmente quello del consumo: l'indomani della dichiarazione del 20 marzo 1996 alla Camera dei Comuni (cfr. § 1), la caduta repentina del consumo di carne nella maggior parte degli Stati membri ha permesso di misurare l'impatto della crisi. La diminuzione, che ha raggiunto in alcuni casi il 15-20% del consumo mensile normale, si è prolungata per molti mesi, con variazioni da uno Stato membro all'altro, prima di incominciare a risalire la china a partire dall'autunno del 1996. Nel luglio 1998, si può stimare che, *mutatis mutandis*, il consumo si è riportato sui livelli del 1995.

Ciò significa che la crisi è finita? Solo il futuro potrà dirlo.

B. I ricercatori

91. L'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e, in generale, le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), compresa la malattia di Creutzfeldt-Jakob e la sua nuova variante, sono assai poco conosciute, nonostante le ricerche scientifiche di cui sono oggetto da diversi anni. In attesa che i lavori si concludano, gli scienziati sono quindi obbligati a formulare ipotesi e, in tema di raccomandazioni, a seguire un atteggiamento prudentiale, mettendo i poteri pubblici comunitari e nazionali in una situazione di grande imbarazzo.
92. Consapevoli di ciò, i centri di ricerca si sono mobilitati per coordinare i loro lavori, mentre i poteri pubblici nazionali e comunitari hanno destinato fondi supplementari alla ricerca. E' certo che questa mobilitazione darà i suoi frutti, ma è altrettanto certo che occorrerà aspettare molti mesi e forse anni prima che siano dissipate le maggiori incertezze che gravano su questo tema.

C. Gli operatori

93. Le conseguenze economiche della crisi dell'ESB sono state e rimangono ancora molto gravi per tutti gli operatori del settore dei bovini. Se è stato rilevato che oggi il consumo di carne bovina è ritornato sui livelli del 1995, si tratta comunque ancora di una situazione delicata, estremamente sensibile ad eventuali ricadute in caso di nuovi turbamenti nel settore.
94. Per il settore dei bovini e per tutta l'industria agroalimentare, questa crisi è stata un

rivelatore potente di tutti i collegamenti che possono esistere tra il settore alimentare e determinati settori sanitari, nonché, senza dubbio, della mancanza di strutture di concertazione che consentano di valutare i rischi legati alle evoluzioni tecnologiche. La crisi ha anche mostrato il deficit cronico del settore in materia di comunicazione e di informazione.

95. Gli operatori del settore sono pronti a fare tutto il necessario per garantire la sicurezza dei loro prodotti. Anche per loro, naturalmente, la priorità rimane la salute dei consumatori. Sin d'ora, le esigenze di rintracciabilità, "dalla stalla alla tavola" del consumatore, sono al centro di tutte le loro preoccupazioni, per far progredire i dispositivi attuali e fornire le informazioni volute dai consumatori. Tuttavia, per continuare sulla strada giusta, gli operatori hanno bisogno di indirizzi chiari da parte dei poteri pubblici comunitari e nazionali, degli scienziati e anche dei consumatori, i quali, attraverso i loro acquisti, consentono di proseguire o riorientare le azioni già avviate.

CONCLUSIONE: PER UN NUOVO APPROCCIO ALLA POLITICA DEI CONSUMATORI

96. La Commissione ha "vissuto" con difficoltà la crisi della mucca pazza. Al di là delle critiche e talvolta anche delle accuse rivolte all'istituzione, è apparso chiaro che alcuni dei suoi metodi non erano adatti alla situazione. Per il tramite del suo Presidente, il Signor Jacques SANTER, pronunciatisi davanti al Parlamento europeo il 18 febbraio 1997, la Commissione ha riconosciuto la situazione ed ha annunciato **riforme** per meglio adattare i propri indirizzi e le proprie strutture alla gestione della crisi dell'ESB, nonché per cercare di evitare che in futuro venga a ripetersi una crisi analoga.
97. **Nei confronti dei consumatori**, la Commissione ha deciso di essere ancor più attenta che in passato, in particolare nel settore della sicurezza alimentare, sviluppando le azioni di ricerca "a monte" e di ispezione e controllo "a valle". Attraverso le sue azioni e un dialogo sempre più intenso con i consumatori e le organizzazioni che li rappresentano, nonché mediante una maggior trasparenza delle procedure e delle azioni in materia di ricerca, la Commissione intende instaurare un **nuovo clima di fiducia**.
98. Per quanto riguarda la ricerca scientifica, l'analisi e la valutazione dei rischi e il controllo e l'ispezione, la Commissione ha presentato nell'aprile 1997 il **nuovo orientamento della propria politica**⁵⁹. Questo approccio di fonda sulla **separazione delle responsabilità** tra la funzione legislativa, da una parte e la valutazione scientifica, i controlli e le ispezioni, dall'altra, e si è concretizzato in un'importante riorganizzazione dei servizi⁶⁰.

La Commissione vi illustra anche quali sono le proprie intenzioni circa il riassetto e il funzionamento di tutti i comitati scientifici. L'azione nel settore **scientifico** d'ora in poi poggerà sui **principi dell'eccellenza, dell'indipendenza e della trasparenza**

99. In seguito alla comunicazione, la Commissione ha istituito, il 10 giugno 1997, un **Comitato scientifico direttivo**⁶¹ ed ha creato o riorganizzato, il 23 luglio, **8 comitati scientifici**⁶², per i quali la direzione XXIV.B svolge le mansioni di segreteria. I 132 membri di questi nuovi comitati è avvenuta sulla base di una decisione della Commissione del 5 novembre 1997⁶³ al termine di un processo di selezione comprendente un invito a manifestare interesse a cui hanno partecipato più di 800

⁵⁹ Comunicazione della Commissione sulla salute dei consumatori e la sicurezza dei generi alimentari (doc. COM (97)183 def. Del 30.4.97)

⁶⁰ Cfr., all'allegato 5, il nuovo organigramma della DG XXIV.

⁶¹ GU n. L 169 del 27.06.1997, pag. 85.

⁶² GU n. L 237 del 28.08.1997.

⁶³ Cfr. l'allegato 6.

esperti .

100. a responsabilità di applicare le disposizioni del **diritto comunitario** incombe agli Stati membri. Il ruolo della Commissione è essenzialmente quello di verificare come gli Stati adempiano a quest'obbligo. Il sistema può funzionare, quindi, solo se si garantisce un livello equivalente di controllo in tutti gli Stati membri. Anche se l'organizzazione dei servizi di controllo differisce da uno Stato membro all'altro, il loro funzionamento dovrebbe obbedire a norme comuni, per garantire tale equivalenza. A questo titolo, la Commissione ritiene che la situazione attuale non sia ancora del tutto soddisfacente.
101. Per migliorare la situazione, la Commissione ha iniziato ad applicare, nel 1997, un nuovo procedimento in materia di **controllo** e **ispezione**, tramite **l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV)**⁶⁴, che comprende:
- controlli relativi a tutte le catene di produzione alimentare, animale e vegetale,
 - procedure formali di valutazione dei rischi, destinate a individuare le priorità dei controlli,
 - sistemi di verifica dei sistemi nazionali di controllo, per sorvegliare l'operato delle autorità competenti e formulare le necessarie raccomandazioni.

Questo compito richiederà un certo periodo di tempo e gli Stati membri saranno invitati ad adottare sin d'ora un procedimento comune per quanto riguarda le procedure e i manuali, l'organizzazione e i criteri di funzionamento, le norme di insegnamento e di formazione.

102. Consapevole del fatto che **molto resta da fare**, la Commissione intende proseguire sulla via dei progressi realizzati dopo il mese di marzo del 1996 e, in particolare, a partire dal febbraio 1997, per realizzare il proprio programma di lavoro. Va però sottolineato che tale ambizioso programma di lavoro non dipende solo dalla Commissione. Anche il Parlamento europeo⁶⁵ e il Consiglio, in qualità di colegislatori, avranno un ruolo importante da svolgere.

⁶⁴ L'UAV ha sostituito l'Ufficio di ispezione veterinaria e fitosanitaria, che precedentemente dipendeva dalla Direzione generale "Agricoltura" (DG VI), con sede a Bruxelles. Insediato a Dublino dal 1° settembre 1997, l'UAV è attualmente in fase di trasferimento a Grange (Irlanda).

⁶⁵ La Commissione desidera mantenere la propria stretta cooperazione con il Parlamento europeo, e riferirgli, due volte all'anno, dei progressi realizzati.

ALLEGATO 1

Encefalopatia spongiforme bovina

CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI

I. Dal 1985 al 1995

- Sett. 1985: Prima identificazione dell'ESB in una mucca di Pitsham, Midhurst; Sussex, nel laboratorio veterinario centrale di Weybridge (Regno Unito).
- Nov. 1986: Identificazione formale della malattia ESB in numerose mandrie in Inghilterra. Si ritiene che i primi casi si siano manifestati in aprile 1985.
- Giugno 1987: Comunicazione ufficiale ai ministeri da parte del laboratorio di Weybridge (Regno Unito).
- Luglio 1988: Divieto di alimentare i ruminanti con farine di carne e ossa nel Regno Unito.
- 1989: Primi casi di "mucca pazza" individuati in Irlanda.
- Dic. 1989: Divieto delle frattaglie specificate di bovini nell'alimentazione umana nel Regno Unito.
- 1990: Primi casi di "mucca pazza" in Portogallo.
- Maggio 1990: Dopo Germania, URSS e Austria, anche la Francia vieta l'importazione di carne bovina britannica. La Commissione esige che Germania e Francia, appoggiate da Italia, Lussemburgo e Portogallo, facciano marcia indietro.
- Giugno 1990: Gli embarghi sono levati in cambio della promessa di rafforzare le misure sanitarie.
- Luglio 1990: Trasmissione sperimentale dell'ESB tra maiali in laboratorio. *The Lancet* formula l'ipotesi della possibilità di trasmissione all'uomo.
- Nov. 1990: Seminario organizzato dalla Commissione europea: "Encefalopatie spongiformi subacute".
- Marzo 1991: Primo caso di "mucca pazza" in Francia.
- 1992: Apice dell'epizoozia nel Regno Unito: si registrano ufficialmente in quell'anno 37.280 casi.
- Maggio 1995: Decesso di Stephen Churchill, di 19 anni di età. E' la prima vittima della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob.

II. 1996

- 20/3/96 Annuncio fatto dal Segretario di Stato britannico alla Sanità, Stephen Dorrel, relativo ad un possibile collegamento tra l'ESB e la MCJ.
- 27/3/96 Embargo comunitario sulle esportazioni britanniche di carne bovina e prodotti derivati; creazione, presso la Commissione, di un gruppo interservizi sull'ESB; presentazione della situazione al Comitato dei consumatori.
- 28/3/96 Creazione di un gruppo speciale di esperti sull'ESB, presieduto dal Prof. Weissmann di Zurigo.
- 2-3/4/96 Consultazione di esperti in materia di ESB e nv. MCJ da parte dell'OMS
- 22/5/96 Decisione del Regno Unito di bloccare il funzionamento delle istituzioni europee per ottenere la levata dell'embargo.
- 28/5/96 Prima edizione del Vademecum sull'ESB della Commissione.
- 18/6/96 La Commissione istituisce il Comitato scientifico pluridisciplinare.
- 21/6/96 Consiglio europeo di Firenze: il Regno Unito decide di cessare la politica di ostruzionismo adottata il 22/5/96; il Consiglio adotta un piano di levata dell'embargo in diverse fasi.
- 30/6/96 Inizia una campagna di stampa contro la Commissione, prima in Francia e poi in Europa, in seguito ad un articolo pubblicato dal *Journal du Dimanche*.
- 5/7/96 Prima riunione a Bruxelles del Comitato scientifico pluridisciplinare, istituito dalla Commissione il 18 giugno.
- 17/7/96 Il Parlamento europeo istituisce una commissione d'inchiesta sulla gestione della crisi della "mucca pazza" da parte della Commissione.
- 9/10/96 Conclusione della relazione Weissmann: trova conferma la tesi della contaminazione dei bovini per via alimentare. La trasmissione della malattia dal bestiame all'uomo non è ancora dimostrata. Non esiste nessuna prova che indichi il latte quale fattore di rischio. Occorre proseguire le ricerche su questi temi.
- 24/10/96 Pubblicazione, sulla rivista *Nature*, dei risultati di una ricerca che portano un primo elemento scientifico a favore della trasmissibilità dell'ESB all'uomo.
- 18/11/96 Consiglio "Agricoltura": adozione formale del piano di finanziamento dell'aiuto eccezionale agli allevatori colpiti dalla crisi del mercato della carne bovina, a causa dell'ESB.

- 29/11/96 Seconda edizione del Vademecum sull'ESB della Commissione.
- Dicembre 1996 Inizio della macellazione selettiva di bovini a rischio nel Regno Unito.
- 3-12/12/96 La Commissione d'inchiesta sente numerose personalità e, in particolare, la Sig.ra Bonino e i Sigg. Fischler, Flynn e Van Miert, membri della Commissione. Il Sig. Santer è sentito il 15/1/97 a Strasburgo.

III. 1997

- 17/1/97 Pubblicazione, sulla rivista *Science*, dei risultati di uno studio realizzato dall'équipe del prof. Dormont, che rimette in causa la teoria della trasmissibilità attraverso il prione.
- 18/2/97 Discorso del Sig. Jacques SANTER, presidente della Commissione, di fronte al Parlamento europeo a Strasburgo.
- 19-20/2/97 Strasburgo: il Parlamento europeo adotta la relazione della commissione d'inchiesta e una risoluzione, che sottolinea le responsabilità della Commissione nella gestione della crisi dell'ESB e formula domande rivolte a quest'ultima; non passa una mozione di censura della Commissione.
- 26/2/97 Creazione del Gruppo di Commissari incaricati della salute dei consumatori, presieduto dal Presidente Jacques Santer per garantire che sia dato seguito alle raccomandazioni della commissione parlamentare d'inchiesta sull'ESB.
- 11/3/97 Adozione, da parte del Comitato scientifico veterinario, di una relazione secondo la cui conclusione non esiste un rischio di trasmissione della malattia attraverso il latte e i prodotti del latte.
- 1/4/97 Riorganizzazione di taluni servizi della Commissione interessati dall'ESB. La DG XXIV diventa la Direzione generale "Politica dei consumatori e protezione della salute dei consumatori".
- Applicazione della decisione della Commissione n. 96/449/CEE 96/449/CE relativa ai parametri minimi per la trasformazione di rifiuti animali dei mammiferi;
- 21/4/97 Rintracciabilità: il Consiglio "Agricoltura" adotta il regolamento (CE) n. 820/97, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
- 24/4/97 Creazione, da parte del Parlamento europeo, della commissione temporanea incaricata di verificare il seguito dato alle raccomandazioni concernenti l'ESB, presentate a febbraio dalla commissione d'indagine sulla crisi della "mucca pazza".

- 1-2/7/97 Conferenza scientifica internazionale sulle farine animali, organizzata congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento europeo, sotto l'egida del nuovo Comitato scientifico direttivo dell'UE a Bruxelles.
- 30/7/97 La Commissione adotta la decisione 97/534/CEE, che definisce i materiali specifici a rischio e ne vieta l'impiego a partire dal 1° gennaio 1998.
- 30/9/97 La Commissione conferma l'esistenza di un traffico di carne bovina proveniente dal Regno Unito e diretta in Europa e nei paesi terzi.
- 4/11/97 Primo caso di "mucca pazza" identificato in Belgio.
- 6/11/97 Il Parlamento europeo adotta conclusioni e raccomandazioni della commissione temporanea incaricata di verificare il seguito dato alla "mucca pazza", con 427 voti a favore, 33 contrari e 45 astensioni.
- Novembre 1997 Insediamento dei nuovi comitati scientifici della Commissione.
- 2/12/97 Primo caso di "mucca pazza" identificato in Lussemburgo.
- 9/12/97 L'entrata in vigore della decisione del 30/7/97 sui materiali specifici a rischio è rimandata dal 1/1/98 al 1/4/98.
- 16/12/97 Il divieto di consumare carne bovina con l'osso entra in vigore nel Regno Unito.
- 23/12/97 Regno Unito: si apre un'inchiesta sulla pertinenza dei provvedimenti adottati nel Regno Unito contro l'ESB.

IV. 1998

- 16/3/98 Decisione del Consiglio "Agricoltura" di levare l'embargo alle esportazioni di carne bovina disossata proveniente da mandrie dell'Irlanda del Nord indenni da ESB da 8 anni.
- 31/3/98 L'entrata in vigore della decisione del 30/7/97 sui materiali specifici a rischio è rimandata dal 1/4/98 al 1/1/99.
- 26/5/98 La Commissione presenta al Parlamento europeo la prima relazione semestrale di sorveglianza dell'ESB.
- 29/5/98 Decisione della Commissione di levare l'embargo alle esportazioni di carne disossata proveniente da mandrie dell'Irlanda del Nord indenni da ESB.
- 10/6/98 La Commissione propone di levare l'embargo alle esportazioni di carne disossata ottenuta da bovini macellati nel Regno Unito indenni da ESB. Il progetto sarà presentato al Comitato veterinario permanente.
- 22/7/98 Raccomandazione della Commissione nei confronti degli Stati

membri e dei paesi terzi sulle informazioni necessarie a sostegno delle domande di valutazione della situazione epidemiologica dei paesi per quanto riguarda le encefalopatie spongiformi trasmissibili

25/9/98

La Spagna vieta l'entrata sul proprio territorio di bovini e carne bovina proveniente dal Portogallo.

(segue)

ALLEGATO 2

ESB: principali provvedimenti adottati dalla Commissione e dal Consiglio

Sin dalla comparsa dell'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno unito, la Commissione e il Consiglio hanno adottato numerosi provvedimenti per salvaguardare la salute dei consumatori ed sradicare l'epizoozia, in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche. Si tratta, in particolare e in ordine cronologico, delle seguenti **decisioni della Commissione**

- 89/469/CEE del 28 luglio 1989⁶⁶ che vieta **la spedizione di bovini vivi** provenienti dal Regno Unito, nati prima del 18/7/88 o nati da mucche sospettate portatrici dell'ESB, negli altri Stati membri. Altre decisioni successive hanno rettificato o precisato tale provvedimento e la decisione 96/239/CE del 27 marzo 1996⁶⁷ ordina la cessazione provvisoria di tutte le spedizioni di bovini, carni bovine e prodotti derivati dal Regno Unito negli altri Stati membri e paesi terzi;
- 90/134/CEE del 6 marzo 1990⁶⁸, che impone la **notifica** dei focolai dell'ESB;
- 90/200/CEE del 9 aprile 1990⁶⁹, che impone in particolare di trattenere e macellare separatamente tutti i **bovini sospettati di ESB** e di esaminarne il cervello per l'eventuale accertamento della malattia. Qualora tale accertamento risulti positivo, è obbligatorio distruggere le carcasse e le frattaglie dei bovini interessati. La decisione vieta anche **la spedizione negli altri Stati membri di determinati tessuti ed organi** di bovini di più di sei mesi di età nati nel Regno Unito;
- 90/261/CEE del 8 giugno 1990⁷⁰, che impone, in particolare, al Regno Unito la piena utilizzazione di schede informatizzate per **l'identificazione degli animali**;
- 91/89/CEE del 5 febbraio 1991⁷¹ relativa ad una partecipazione finanziaria per un progetto di **studio** sull'inattivazione dell'agente dell'ESB e dello scrapie nel Regno Unito;

^{66.} Decisione 89/469/CEE (GU n. L 225, 03.08.1989).

^{67.} Decisione 96/239/CE (GU n. L 78, 28.03.1996).

^{68.} Decisione 90/134/CEE (GU n. L 76/23 del 22.03.90) abrogata dalla decisione 92/450/CEE del 30.07.92 (GU n. L 248 del 28.08.92).

^{69.} Decisione 90/200/CEE (GU n. L 105, 25.04.1990).

^{70.} Decisione 90/261/CEE (GU n. L 146, 09.06.1990).

^{71.} Decisione 91/89/CEE (GU n. L 49 del 22.02.91).

- 94/381/CE del 27 giugno 1994⁷², che vieta, a partire dal 27 luglio 1994 e in tutti gli Stati membri, l'impiego di proteine derivate da tessuti di ruminanti o, in caso di difficoltà di identificazione, da qualsiasi mammifero nell'**alimentazione dei ruminanti**;
- 94/382/CE del 27 giugno 1994⁷³, che fissa le condizioni minime da osservare per la trasformazione dei **rifiuti di ruminanti** per quanto riguarda l'inattivazione degli agenti dell'ESB;
- 94/474/CE del 27 luglio 1994⁷⁴, che disciplina le **spedizioni** dal Regno Unito negli altri Stati membri di determinati prodotti bovini ed impone, in particolare, al Regno Unito di distruggere le **frattaglie specifiche** (cervella, midollo spinale, timo, tonsille, milza, intestino) dei bovini di più di 6 mesi di età, modificata dalla decisione 95/287/CE del 18 luglio 1995 ;
- 96/239/CE del 27 marzo 1996⁷⁵, che istituisce un **embargo** sulla maggior parte dei prodotti bovini britannici;
- 96/362/CE del 11 giugno 1996⁷⁶, che modifica la decisione 96/239/CE relativa all'embargo imposto a determinate categorie di prodotti bovini;
- 96/385/CE del 24 giugno 1996⁷⁷, che approva il **piano di controllo e di** dell'ESB nel Regno Unito;
- 96/449/CE del 18 luglio 1996⁷⁸ relativa all'omologazione di sistemi di trattamento termico sostitutivi per la **trasformazione di rifiuti animali** ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme;
- direttiva 97/1/CE del 10 gennaio 1997⁷⁹, concernente i **prodotti cosmetici**;
- regolamento del Consiglio n. 820/97 del 21 aprile 1997⁸⁰ che istituisce un sistema di **identificazione** e di **registrazione** dei bovini e relativo all'**etichettatura** delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

⁷². Decisione 94/381/CE (GU n. L 172, 07.07.1994) modificata dalla decisione 95/60/CE del 6.03.95 (GU n. L 55 del 11.03.95).

⁷³. Decisione 94/382/CE (GU n. L 172, 07.07.1994) modificata dalla decisione 95/29/CE del 18.02.95 (GU n. L 38 del 18.02.95).

⁷⁴. Decisione 94/474/CE (GU n. L 194, 29.07.1994).

⁷⁵. Decisione 96/239/CE (GU n. L 78 del 23.03.96).

⁷⁶. Decisione 96/362/CE (GU n. L 139, 12.06.1996).

⁷⁷. Decisione 96/385/CE (GU n. L 151 del 26.06.1996).

⁷⁸. Decisione 96/449/CE (GU n. L 184, 24.07.1996).

⁷⁹. Direttiva 97/1/CE (GU n. L 16 del 18.01.97).

⁸⁰. Regolamento del Consiglio n. 820/97 (GU n. L 117, 07.05.1997) completata dai regolamenti (CE) nn. 114/97 e 2406/97 della Commissione.

- 97/404/CE del 10 giugno 1997⁸¹, che istituisce un **Comitato scientifico direttivo**;
- 97/579/CE del 23 luglio 1997⁸² che istituisce **comitati scientifici** nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza alimentare;
- 97/534/CE del 30 luglio 1997⁸³ relativa al divieto di impiego di **materiali a rischio** relativamente alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- 97/735/CE del 21 ottobre 1997⁸⁴, relativa a provvedimenti di tutela riguardanti gli scambi di taluni tipi di rifiuti animali provenienti da mammiferi;
- 97/582/CE del 28 agosto 1997⁸⁵, che fissa l'**elenco degli ingredienti** il cui impiego è vietato negli alimenti composti per animali;
- direttiva della Commissione 97/65/CE del 26 novembre 1997⁸⁶, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici;
- 98/139/CE del 4 febbraio 1998⁸⁷ relativa ai **controlli veterinari** della Commissione;
- 98/256/CE del Consiglio del 16 marzo 1998⁸⁸, che leva l'embargo alle esportazioni di taluni prodotti bovini britannici e di talune categorie di carni provenienti da bovini nati ed allevati in **Irlanda del Nord**;
- 98/248/CE del Consiglio del 31 marzo 1998⁸⁹, che rimanda al 1/1/99 la data di entrata in vigore della decisione 97/534/CE sui materiali specifici a rischio;
- 98/272/CE del 23 aprile 1998 relativa alla sorveglianza epidemiologica delle EST;
- 98/351/CE del 29 maggio 1998 che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dall'Irlanda del Nord
- raccomandazione n. 98/477/CE della Commissione del 22/7/98 nei confronti degli Stati membri e dei paesi terzi sulle informazioni necessarie a sostegno delle domande di valutazione della **situazione epidemiologica** dei paesi per quanto riguarda le encefalopatie spongiformi trasmissibili

⁸¹ Decisione 97/404/CE (GU n. L 169 del 27.06.97).

⁸² Decisione 97/579/CE (GU n. L 237 del 28.08.97).

⁸³ Decisione 97/534/CE (GU n. L 216, 08.08.1997).

⁸⁴ Decisione 97/735/CE (GU n. L 294, 28.10.1997).

⁸⁵ Decisione 97/582/CE (JO n. L 237 del 28.08.97).

⁸⁶ Direttiva 97/65/CE (GU n. L 335, 6.12.97).

⁸⁷ Decisione 98/139/CE (GU n. L 38 del 12.02.1998).

⁸⁸ Decisione del Consiglio 98/256/CE (GU n. L 113 del 15/4/98).

⁸⁹ Decisione del Consiglio 98/248/CE (GU n. L 102 del 2/4/98).

ALLEGATO 3

ESB: principali provvedimenti adottati dal governo britannico

- 1988 L'ESB diventa malattia con obbligo di dichiarazione; i casi sospetti e confermati devono essere macellati e distrutti (21 giugno).
- Divieto di utilizzare proteine di ruminanti nell'alimentazione dei ruminanti in Gran Bretagna (18 luglio) e in Irlanda del Nord (28 novembre).
- Macellazione obbligatoria dei bovini sospetti con indennizzo in Gran Bretagna (8 agosto) e in Irlanda del Nord (28 novembre).
- 1989 Divieto di utilizzare frattaglie specifiche bovine nell'alimentazione umana in Inghilterra e Galles (30 dicembre) e successivamente anche in Scozia e in Irlanda del Nord (30 gennaio 1990).
- 1990 Il divieto di utilizzare frattaglie bovine specifiche è esteso a tutta l'alimentazione animale, anche nei confronti degli altri Stati membri (25 settembre).
- Nuovi obblighi relativi al registro di allevamento e al registro dei movimenti del bestiame, che gli agricoltori devono tenere in Gran Bretagna (15 ottobre) e in Irlanda del Nord (1° febbraio 1991).
- 1991 Divieto di utilizzare come concime le farine di carne e ossa prodotte da frattaglie bovine specifiche in Gran Bretagna (6 novembre) e in Irlanda del Nord (8 giugno 1992).
- 1995 Intensificazione dei controlli relativi alla tenuta e alla presentazione dei registri.
- Divieto di estrarre il cervello e gli occhi (tutto il cranio diventa una frattaglia specifica).
- Divieto di recuperare meccanicamente carne proveniente dalla colonna vertebrale.
- 1996 Divieto di mettere in commercio carne proveniente da capi di più di 30 mesi di età (marzo).
- Divieto di utilizzare farina di carne e ossa proveniente da mammiferi nell'alimentazione di tutti gli animali da fattoria.
- 1997 Obbligo di disossare tutta la carne indigena e importata dei bovini di più di 6 mesi, prima della vendita al consumatore (16 dicembre).
- 1998 Il ministro dell'Agricoltura annuncia alla Camera dei Comuni (22/12/97) un'inchiesta pubblica sull'ESB per il 31 dicembre 1998.
- Rafforzamento dei provvedimenti relativi all'impiego di farine di carne e ossa nella preparazione dei concimi.
- Macellazione obbligatoria degli ovini e caprini sospetti di essere affetti da EST (scrapie) e indennizzazione degli allevatori.

ALLEGATO 4
Evoluzione annuale dell'ESB
Nel regno Unito e nel mondo

1) Tabella dei casi confermati

2) Grafico

ALLEGATO 4
Casi confermati di ESB
 Situazione al 15/7/1998

Paese	Fino al 1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998 (2)	Totale (1)	%
UK	446	2514	7228	14407	25359	37280	35091	24434	14560	8151	4334	1445	175239 (2)	99,54
B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	-
DK	-	-	-	-	-	1*	-	-	-	-	-	-	1*	-
D	-	-	-	-	-	1*	-	3*	-	-	2*	-	6*	-
F	-	-	-	-	5	-	1	4	3	12	6	12	43	0,02
IRL	-	-	15**	14**	17**	18**	16	19**	16**	73	78	46	312	0,18
I	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	-	2*	-
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
NL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-
P	-	-	-	1*	1*	1*	3*	12	14	29	30	60	151	0,09
UE senza UK	-	-	15	15	23	21	20	40	33	114	120	124	525	0,30
CH	-	-	-	2	8	15	29	64	68	45	37	7	275	0,16
Altri*	-	-	3*	-	-	-	1*	-	-	-	-	1	5*	-
Totale senza UK	-	-	18	17	31	36	50	104	101	159	157	132	805	0,46
Totale mondiale	446	2514	7246	14424	25390	37316	35141	24538	14661	8310	4491	1567	176044	100%

* animali importati:



** IRL: i dati comprendono animali importati (5 nel 1989, 1 nel 1990, 2 nel 1991 e 1992, 1 nel 1994 e 1995)

(1) Fonti statistiche: Organizzazione internazionale delle epizootie (OIE) e Commissione europea: i dati cumulativi sono pressoché identici fino al 1997: per CE (173804), OIE (173862) e MAAE (173848)

(2) cifre provvisorie 12/10/1998

(3) 1989 (Isole Falkland: 1 caso, Oman:2) - 1993 (Canada: 1) - 1989 (Lichtenstein:1)

Incidenza annua: questo criterio è più significativo del numero di casi constatati ai fini della valutazione della portata dell'epizootia: infatti rappresenta il quoziente del numero di casi di ESB constatati e del patrimonio bovino di più di due anni d'età espresso in milioni di capi. L'incidenza annua nel regno Unito era stimata in 6904 nel 1992, 816 nel 1997. Negli altri paesi, essa era stimata nel 1997 a 41,9 in Svizzera, 41,2 in Portogallo, 22,4 in Irlanda e 0,5 in Francia.



DG XXIV
POLITICA DEI CONSUMATORI E PROTEZIONE
DELLA LORO SALUTE
 Direttore generale: Horst REICHENBACH

ALLEGATO 5 : ORGANIGRAMMA DELLA DG XXIV (OTTOBRE 1998)

Consigliere del Direttore generale : J.J. RATEAU

Assistenti:
 V. HOFFMANN
 M. TERBERGER

“Valutazione dei rischi in materia di salute”
 A. SOMOGYI

Direzione A: Politica dei consumatori
 Direttore: M. MANFREDI

Consigliere incaricato della “Società dell’informazione”
 K. ROBERTS

A1
 Sviluppo della politica
 A. PANTELOURI

A2
 Interessi economici dei consumatori
 D. HOFFMANN

A3
 Agricoltura, prodotti alimentari e salute
 P. BRUNKO (ff)

A4
 Sicurezza dei consumatori e ambiente
 B. DELOGU

A5
 Servizi finanziari
 T. VISSOL

 Capo unità aggiunto :
 J. RING

Direzione B: Pareri scientifici in materia di salute
 Direttore : B. CAR SIN

Consigliere: W. DE KLERCK

B1
 Controllo e diffusione dei pareri scientifici
 W. SCHULLER

B2
 Gestione dei comitati scientifici I
 M. DE SOLÀ

B3
 Gestione dei comitati scientifici II
 P. WAGSTAFFE

 Capo unità aggiunto :
 R. VANHORDE

Direzione C: Coordinamento delle questioni orizzontali
 Direttore : T. LENNON

Consigliere incaricato dell’integrazione della politica dei consumatori nelle relazioni con i paesi terzi (Phare escluso):
 A. VAN DER HAEGEN

C1
 Risorse e coordinamento
 G. RIJSSENBEEK

C2
 Questioni giuridiche
 M. TENREIRO

C3
 Sviluppo dell’informazione, dell’educazione e della rappresentanza dei consumatori
 J. NYMAND CHRISTENSEN

C4
 Relazioni con il PE, il Consiglio e le altre istituzioni . Collegamenti con l’Ufficio alimentare e veterinario (Irlanda)
 J.-M. COURTOIS

Ufficio alimentare e veterinario (Irlanda)
 Direttore : P. PRENDERGAST

Consigliere : J. GENNATAS

Sezione « qualità e pianificazione »
 S.C. HUTCHINS

1
 Controllo degli alimenti di origine animale (mammiferi)
 C. BERLINGIERI

2
 Controllo degli alimenti di origine animale animale (volatili) e controllo fitosanitario
 S. REINIUS

3
 Controllo degli alimenti di origine animale animale (pesci) e non animale
 W. PENNING

ALLEGATO 6

Comitati scientifici della Commissione

I comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza alimentare sono stati istituiti con decisione 97/579/CE del 23 luglio 1997.

La Commissione li consulta nei casi previsti dalla normativa comunitaria. Essa può decidere di consultarli anche su altre questioni che presentino un interesse particolare per la salute dei consumatori e la sicurezza alimentare.

Su richiesta della Commissione, i comitati scientifici forniscono pareri scientifici su questioni relative alla salute dei consumatori e alla sicurezza alimentare; essa può inoltre chiedere che essi procedano ad un esame critico della valutazione dei rischi, alla messa a punto di nuove procedure di valutazione dei rischi, a formulare pareri scientifici e a valutare i principi scientifici.

Gli ordini del giorno, i verbali e i pareri adottati dai comitati scientifici sono resi pubblici e diffusi tramite Internet.

1. Il Comitato scientifico direttivo (CSD)⁹⁰

Presidente: Prof. Dr. Gérard PASCAL, Direttore del Centre National d'Etudes et de Recommandations sur la Nutrition et l'Alimentation (CNERNA) (F)

Vicepresidenti: - Dr. Vittorio SILANO, Direttore generale del Servizio farmaceutico, Ministero della sanità, Roma (I)
- Prof. Dr. Marcel VANBELLE, Università cattolica di Lovanio (B)

Membri diretti

- Prof. dr. Michael GIBNEY, Trinity College, Dublino (IRL)
- Dr. Philip JAMES, Rowett Research Institute, Aberdeen (UK)
- Prof. dr. Werner KLEIN, Schmallingenberg (D)
- Prof. dr. Robert KROES, Università di Utrecht (NL)
- Dr. Martin WIERUP, Animal Health Service, Stoccolma (S)

Presidenti degli 8 comitati scientifici (di seguito)

- Ing . Georges BORIES, INRA, Tolosa (F)
- Prof. James W. BRIDGES, Università del Surrey (UK)
- Dr. Fulgencio GARRIDO-ABELLAN, Santa Fe (E)

⁹⁰ Decisione della Commissione n. 97/404/CE del 10.6.97

- Dr. Keith M. JONES, Medical control agency, Londra (UK)
- Prof. Fritz KEMPER, Università di Münster (D)
- Dr. Ib KNUDSEN, Istituto di Tossicologia, Soborg (DK)
- Prof. Albert OSTERHAUS, Université Erasmus, Rotterdam (NL)
- Prof. Antonio SILVA FERNANDES, Instituto Superior de Agronomia, Lisboa (P)

2. Gli **8 comitati scientifici**⁹¹

- il comitato scientifico dell'alimentazione umana - Dr. KNUDSEN,
- il comitato scientifico dell'alimentazione animale - Ing. BORIES,
- il comitato scientifico della salute e del benessere degli animali - Dr. GARRIDO-ABELLAN,
- il comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica - Prof. OSTERHAUS,
- il comitato scientifico delle piante - Prof. SILVA-FERNANDES,
- il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori - Prof. KEMPER,
- il comitato scientifico dei medicinali e dei dispositivi medici - Dr. M. JONES,
- il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente - Prof. W. BRIDGES.

3. Gruppo ad hoc EST/ESB

- Herbert BUDKA, Neurologisches Institut, Vienna (A)
- Dominique DORMONT, Commissariat à l'Energie Atomique (F)
- Michael GIBNEY, University of Dublin Trinity College (IRL)
- Philip JAMES, Rowett Research Institute, Aberdeen (UK)
- Hans KRETZSCHMAR, Universität Göttingen (D)
- MALMFORS, Malmfors Consulting AB, Stockholm (S)
- Albert OSTERHAUS, Erasmus Universiteit Rotterdam (NL)
- Gianfranco PIVA, Ist. di Scienze degli Alimenti e della Nutrizione, Piacenza (I)
- Josef SCHLATTER, Swiss Federal Office of Public Health, Univ. Zürich (CH)
- Marcel VANBELLE, Université Catholique de Louvain (B)
- Emmanuel VANOPDENBOSCH, VAR, Bruxelles (B)
- Philippe VERGER, CNERNA, Paris (F)
- Preben WILLEBERG, Veterinary and Agricultural Univ., Frederiksberg (DK)

4. Citiamo inoltre in questa relazione il *Comitato Scientifico Multidisciplinare (CSM)* creato nel giugno 1996, che ha funzionato fino al novembre 1997

Presidente : Fritz KEMPER, Università di Münster (D)

Membri : - Dominique DORMONT, Commissariat à l'énergie atomique (F)
 - Gérard PASCAL, CNERNA (F)
 - Maurizio POCCHIARI , Università di Roma (I)
 - Giuseppe VICARI , Università di Roma (I)
 - Robert WILL, Unità nazionale di sorveglianza CJD – Edimburgo (UK)

⁹¹ decisione della Commissione n. 97/579/CE del 23/7/97

- Preben WILLEBERG , Università di Copenhagen (DK)

La DG XXIV assicura il segretariato dei comitati scientifici menzionati nei paragrafi precedenti.

5. **Altri comitati** : esistono altri comitati scientifici, il cui segretariato è svolto da altre DG, quali:

DG III:

- Comitati scientifici dell' Agenzia europea di valutazione dei medicinali:
 - comitato delle specialità farmaceutiche e
 - comitato dei medicinali veterinari

DG V:

- Gruppo di esperti scientifici governativi relativo alla tutela della salute contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro

DG VI:

- Comitato permanente della ricerca agricola
- Comitato scientifico delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestati di specificità
- Comitato scientifico e tecnico del Fondo comunitario di ricerca e informazione nel settore del tabacco

DG XII:

- Comitato scientifico e tecnico

ALLEGATO 7

Risoluzione del Comitato dei consumatori sull'ESB (9 ottobre 1996)

1. Il Comitato dei consumatori accoglie con favore le azioni intraprese dalla Commissione per migliorare l'informazione dei consumatori sul contesto e sulla situazione del problema dell'ESB. I membri del Comitato dei consumatori hanno preso atto del vademecum sull'encefalopatia spongiforme bovina (ESB).
2. Le organizzazioni dei consumatori ritengono che occorra dare la priorità assoluta ai problemi di sanità pubblica e di sicurezza alimentare.
3. Sin dall'inizio della crisi, a fine anni '80, le organizzazioni dei consumatori hanno raccomandato un approccio prudente ai problemi sollevati da questa crisi per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Applicazione e ispezione

Le organizzazioni dei consumatori sottolineano l'importanza di applicare tutte le norme ed i controlli **nei mattatoi e negli allevamenti**. La sicurezza della carne bovina dipende dall'applicazione di questi controlli.

I **mezzi** messi a disposizione e la **severità** dei controlli effettuati dai servizi nazionali d'igiene della carne devono essere adattati alle esigenze attuali e, se del caso, potenziati, alla luce dell'insorgere dell'ESB e della presenza di un rischio potenziale per la salute umana.

I sistemi di controllo dei metodi di lavoro applicati dagli Stati membri nei mattatoi e nelle industrie di trasformazione della carne devono essere soggetti ad una **sorveglianza comunitaria**, i cui risultati devono essere resi pubblici.

I **veterinari comunitari** dovrebbero eseguire controlli più frequenti, sondando il rispetto delle norme nei mattatoi in tutto il territorio dell'Unione europea.

Mangimi e rifiuti di ruminanti

I consumatori ritengono che, per sradicare l'ESB, sia indispensabile trattare tutti i rifiuti animali provenienti da mammiferi nella Comunità con un metodo di provata efficacia ai fini dell'inattivazione degli agenti dello scrapie. Tale esigenza figura nella **direttiva 96/449/CE** della Commissione, del 18 luglio 1996, che sarà di applicazione a decorrere dal 1° aprile 1997. Noi sollecitiamo la Commissione a fornire garanzie sul rispetto della decisione a partire da tale data.

Oltre all'attuale divieto comunitario concernente l'utilizzazione nell'alimentazione dei ruminanti di carne e ossa derivate da tessuti di mammiferi, i consumatori invocano **l'esclusione delle proteine animali** dall'alimentazione di tutti i ruminanti.

L'Unione europea deve intervenire per richiamare, dall'Unione stessa e dai paesi terzi, i **quantitativi residui** di mangimi che potrebbero contenere carne e ossa di animali contaminati dall'agente dell'ESB. Tali quantitativi dovrebbero essere distrutti, per evitare che possano essere reintrodotti nella catena alimentare.

Un atto comunitario dovrebbe obbligare i fabbricanti di mangimi a **dichiarare tutti gli ingredienti** contenuti nei mangimi stessi.

Diagnosi dell'ESB e sorveglianza degli animali

I consumatori esigono l'attuazione integrale della direttiva 92/102, relativa **all'identificazione e alla registrazione** degli animali e l'assicurazione che tutti i **singoli movimenti di bovini** all'interno e all'esterno dei territori di ciascuno Stato membro potranno essere controllati.

Occorrerebbe istituire sistemi che consentano di **seguire la carne**, risalendo "dal piatto" al mattatoio.

Sarebbe opportuno varare un programma di **formazione** su scala europea, per consentire ai veterinari e agli allevatori di riconoscere i sintomi dell'ESB.

Ricerca

Occorre assegnare **fondi supplementari** alle attività di ricerca indipendente sulle cause dell'ESB, sulla possibilità di trasmissione ad altri animali e all'uomo e sul processo di trasmissione.

Per quanto riguarda la ricerca, occorre dare priorità assoluta alla messa a punto di una **prova diagnostica** dell'ESB applicabile agli animali vivi. Se su rendesse disponibile una prova siffatta, occorrerebbe allora attuare senza indugio un vasto programma di diagnosi dell'ESB su scala comunitaria.

Una parte dei fondi potrebbe essere assegnata all'elaborazione di un sistema efficace di **sorveglianza epidemiologica** dell'ESB e alla raccolta di dati statistici affidabili sui casi di malattia.

Etichettatura

Sarebbe opportuno introdurre un sistema di etichettatura della carne e dei prodotti derivati che indichi chiaramente il **tipo di carne** contenuto nell'alimento e l'animale da cui proviene (ad es. fegato d'agnello). Un sistema di etichettatura siffatto dovrebbe anche indicare il **paese d'origine** del manzo e dei prodotti a base di manzo venduti ai consumatori.

E' opportuno che i fabbricanti di alimenti dichiarino l'utilizzazione di **carne meccanicamente ricostituita (CMR)**, anche quando questa rappresenta meno del 25 % del prodotto.

Sono necessarie **definizioni comunitarie** della carne e della CMR, per evitare che i consumatori siano indotti in errore.

Responsabilità per danno

La direttiva comunitaria del 1985 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi esclude la responsabilità per danno da **prodotti agricoli primari**. Essa va modificata per far rientrare nel campo di applicazione anche i prodotti agricoli primari e per modificare le norme nel senso di una maggiore severità.

Mancanza di informazione del pubblico

Riteniamo che il senso di panico crescente che ha invaso il mercato della carne bovina europea e la perdita di fiducia dei consumatori sono dovuti, in larga misura, alla mancanza di informazione, alla divulgazione incompleta delle informazioni e alla loro contraddittorietà. Per questo motivo, occorre garantire ai consumatori che **i risultati delle ricerche saranno resi pubblici** e sarà rispettata una **trasparenza assoluta** degli elementi scientifici su cui si basano le decisioni della Comunità.

Riteniamo che i consumatori dovrebbero ricevere informazioni esatte, complete e chiare, per **poter fare una scelta con conoscenza di causa**.

Una soluzione sarebbe la creazione, su scala dell'Unione europea, di un **ufficio d'informazione** responsabile di diffondere i dati trasmessi dalle autorità sanitarie nazionali.

Valutazione dei rischi

Finché non saranno disponibili risultati scientifici decisivi, è necessario applicare il principio della precauzione. In altre parole, le misure di prevenzione dei rischi non devono solo fondarsi su prove scientifiche solide ma devono anche tener conto del fatto che determinati quesiti scientifici validi non hanno ancora una risposta definitiva. Il **livello di tutela** garantito dalle misure volte a proteggere la sanità pubblica dovrebbe essere il più elevato possibile.

Rappresentanza dei consumatori

I consumatori invitano la Commissione a promuovere la rappresentanza dei consumatori **presso tutti i comitati e commissioni scientifici e consultivi a livello comunitario**.

Politica e metodi di produzione alimentare dell'Unione europea

La crisi dell'ESB sottolinea le conseguenze di una politica economica fondata sulla **produttività ad oltranza**.

Un fattore che ha contribuito all'insorgere della crisi attuale è la scarsa attenzione prestata alle preferenze, attese e sentimenti dei consumatori in materia di alimentazione. I decisori hanno avuto la tendenza a non tener conto di tali preferenze e attese fintanto che non si riusciva a dimostrare che esse erano del tutto razionali e fondate su prove scientifiche. Sebbene elementi quali l'origine, i metodi di produzione, il trattamento e gli antecedenti degli alimenti possano influenzare gli atteggiamenti dei consumatori, l'attuale politica alimentare dell'Unione europea tende ad ignorare le **preoccupazioni legittime dei consumatori** rispetto a questi problemi.

Esigiamo dunque che la politica alimentare (in particolare la politica di produzione e di distribuzione) sia riveduta urgentemente per meglio **rispondere alle attese e alle preferenze dei consumatori** Il 29 e 30 aprile, il Consiglio "Agricoltura" ha riconosciuto che una soluzione a lungo termine (della crisi attuale) comporta necessariamente, tra l'altro, "tecniche di produzione che rispondano alle attese legittime dei consumatori...". Quest'ultima conclusione deve essere seguita immediatamente da un'azione pratica.

ALLEGATO 8

Osservazioni del Comitato dei consumatori sulla farina di carne e ossa

Il Comitato dei consumatori si compiace del "consultation paper" della Commissione sulla farina di carne e ossa ed è lieto di rispondere alle seguenti domande.

1. Esclusione dei cadaveri e di tutta la carne vietata dalla catena alimentare

Il Comitato dei consumatori è favorevole all'esclusione dei cadaveri e di tutti i materiali vietati dalla catena alimentare animale.

Il Comitato dei consumatori ritiene che tale esclusione ridurrebbe il rischio di:

- trasmissione della malattia;
- contaminazione di pascoli e acque derivante dal deposito di rifiuti animali nelle discariche;
- livelli inaccettabili di residui nei mangimi.

Tale provvedimento risolverebbe anche numerose preoccupazioni ed obiezioni etiche relative all'alimentazione degli animali con cadaveri.

Il Comitato dei consumatori ritiene che siano necessarie ulteriori ricerche sul rischio sanitario connesso con le diverse opzioni di smaltimento dei rifiuti degli scorticatoi. Occorrono controlli ed ispezioni efficaci indipendentemente dal metodo scelto, con il sostegno di ispezioni casuali da parte di funzionari veterinari, medici ed ambientali dell'UE.

2. Divieto di impiego di proteine animali nell'alimentazione dei ruminanti

Il Comitato dei consumatori sostiene il divieto UE di impiego di qualsiasi proteina animale nell'alimentazione dei ruminanti, quale provvedimento cautelativo di sicurezza dei consumatori.

Tuttavia, considerando la necessità di disporre di mangimi ad alto contenuto proteico in determinati sistemi di produzione, in particolare ove ciò sia necessario per motivi di benessere degli animali, il Comitato dei consumatori invoca la realizzazione di ricerche urgenti per reperire alternative valide.

Una volta attuato il divieto, occorre effettuare un ritiro obbligatorio a livello europeo dei residui di magazzino di mangimi contenenti proteine animali, seguito da distruzione degli stessi, per evitare che possano reinserirsi nella catena alimentare.

ALLEGATO 9

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della commissione temporanea incaricata di verificare il seguito dato alle raccomandazioni concernenti l'ESB⁹²

Il Parlamento europeo

- vista la relazione della commissione temporanea d'inchiesta sull'ESB del 7 febbraio 1997 (A4-0020/97),

- visto il mandato affidato il 23 aprile 1997 alla commissione temporanea incaricata di verificare il seguito dato alle raccomandazioni concernenti l'ESB⁹³,

- vista la relazione della commissione temporanea incaricata di verificare il seguito dato alle raccomandazioni concernenti l'ESB (A4-0362/97),

- viste le risposte date il 18 novembre 1997 dalla Commissione e dal Consiglio alle interrogazioni orali presentate sull'argomento,

1. fa proprie le conclusioni e le raccomandazioni della commissione temporanea incaricata di verificare il seguito dato alle raccomandazioni concernenti l'ESB, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione delle sue raccomandazioni da parte della Commissione nonché le manchevolezze e le mancate esecuzioni già evidenziate;

2. incarica le sue commissioni permanenti di verificare, a seconda delle loro rispettive competenze, la futura esecuzione, da parte della Commissione, delle raccomandazioni della commissione temporanea d'inchiesta sull'ESB, sulla base delle relazioni semestrali che la Commissione si è impegnata a presentare;

3. constata con soddisfazione che l'attività della commissione temporanea d'inchiesta sull'ESB e della commissione temporanea incaricata di verificare il seguito dato alle raccomandazioni concernenti l'ESB ha consentito di rafforzarne la posizione istituzionale rispetto alla Commissione, rendendo possibile un controllo efficace dell'Esecutivo, e si aspetta che la Commissione voglia proseguire nello sforzo di collaborazione compiuto nel settore dell'ESB, estendendola ad altre materie che rientrano fra le sue attività;

4. accoglie favorevolmente il fatto che la relazione della commissione d'inchiesta sull'ESB e la costituzione di una commissione temporanea incaricata di verificare il seguito dato alle raccomandazioni concernenti l'ESB abbiano indotto la Commissione a intraprendere azioni di un certo rilievo, volte a rendere più trasparente la lotta contro l'ESB attraverso misure d'informazione concernenti sia i rapporti sulle ispezioni, sia la trasparenza dell'attività dei comitati scientifici;

⁹² Testo adottato in seduta plenaria mercoledì 19/11/1997.

⁹³ GU n. C 150 del 19.5.1997, pag. 9.

5. si aspetta che in futuro la Commissione utilizzi in modo coerente ogni margine d'interpretazione circa l'applicazione dell'adeguata base giuridica, onde favorire il più ampio coinvolgimento possibile del Parlamento, e chiede alla Commissione di insistere congiuntamente con il Parlamento, nel corso della prossima Conferenza intergovernativa, affinché a quest'ultimo vengano riconosciuti pieni poteri di codecisione in tutti i settori della politica agricola comune;

6. chiede alla Commissione e agli Stati membri interessati, alla luce dei recenti risultati di ricerche scientifiche che dimostrano lo stretto legame fra l'ESB e la nuova variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob, di fornire rapidamente e senza intralci di tipo burocratico gli strumenti finanziari volti a dimostrare solidarietà alle famiglie delle vittime di tale morbo;

7. deplora che la Commissione si sia rifiutata di adottare qualsiasi misura disciplinare atta a sanzionare il modo in cui i suoi servizi hanno gestito la crisi dell'ESB e ricorda che deve essere rispettato l'impegno preso dal Presidente della Commissione di modificare entro il 1999 lo statuto del personale per consentire un ricorso più flessibile a misure disciplinari;

8. si dichiara favorevole a indire una conferenza congiunta con la Commissione alla fine del 1998, al fine di stabilire quali raccomandazioni non siano state eseguite fino a tale data e di valutare le conseguenze che ne derivano per la legislazione comunitaria e per il pieno controllo legislativo in materia di politica agricola, di controllo veterinario e di sicurezza alimentare, sulla base delle raccomandazioni della commissione temporanea d'inchiesta;

9. chiede al Consiglio di emanare una dichiarazione vincolante affinché l'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo⁹⁴ sia interpretato in futuro da tutti i membri del Consiglio in modo tale che i governi degli Stati membri siano tenuti a far comparire uno dei loro membri dinanzi a una commissione d'inchiesta del Parlamento europeo su richiesta di quest'ultima;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Risoluzione approvata dal Parlamento europeo riunito in seduta plenaria il 19/11/97 per:

427 voti a favore

33 voti contrari

45 astensioni

⁹⁴ GU n. L 113 del 19.5.1995, pag. 2.

ALLEGATO 10

Materiali specifici a rischio (MSR)

Parere del CSD sul rischio di ESB, adottato dal Comitato scientifico direttivo (CSD) in occasione della riunione plenaria del 26-27 marzo 1998

Dopo consultazione pubblica sul parere preliminare adottato il 19-20 febbraio 1998

Nel suo studio del rischio dell'ESB, il CSD ha individuato tre elementi principali:

1. il rischio di esposizione umana dovuto al consumo diretto di materiali potenzialmente infettivi;
2. il rischio per l'uomo derivante dall'ingestione di materiali potenzialmente infettivi trattati (per esempio sego o gelatina) o dall'esposizione a detti materiali; nonché
3. il rischio di propagazione dell'infezione attraverso il riciclaggio di materiali infettivi nell'alimentazione animale (farine di carne e ossa).

Un fattore chiave nello studio di questi tre rischi è l'infettività relativa dei tessuti infetti di bovini. Escludendo i tessuti più infettivi dalle catene di trasformazione, è possibile ridurre considerevolmente il rischio di trasmissione dell'ESB. Questa posizione è confermata da dati recenti, che consentono di quantificare il contributo dei diversi tessuti più infettivi sulla carica infettiva globale di un bovino infetto (cfr. tabella 1).

Tabella 1: infettività relativa di materiali specifici a rischio proposti provenienti da un bovino infetto (dati SEAC, febbraio 1998)

Tessuto	Densità dell'infettività (CoID ₅₀ /g) ₁	Peso (kg) per animale di 537 kg	ID ₅₀ per animale	% di carica infettiva totale per animale
Cervello	10	0,5	5000	64,0
Midollo spinale	10	0,2	2000	25,6
Gangli trigemini	10	0,02	200	2,6
Gangli spinali	10	0,03	300	3,8
Ileo	3,2*10 ⁻²	0,8	256	3,3
Colonna vertebrale	3,2*10 ⁻³	5,0	16	0,2
Milza	3,2*10 ⁻³	0,8	3	0,04
Occhi e resto della testa	3,2*10 ⁻³	11,6	37	0,5

₁ CoID₅₀ = Dose infettiva orale al 50% per il bestiame

Il CSD ha confermato l'elenco di MSR presentato il 9 dicembre 1997 in base all'infettività, pur precisando che con l'uso di procedure appropriate di macellazione i polmoni non risultano contaminati e possono dunque essere esclusi dall'elenco. Parimenti, il CSD è convinto che sia possibile definire nei mattatoi procedure pratiche che consentano di separare l'ileo dalle altre parti dell'intestino. Se tali procedure fossero garantite, occorrerebbe considerare infettivo solo l'ileo.

Per quanto riguarda l'importanza delle specie animali, il CSD ha ribadito le proprie conclusioni secondo cui è impossibile stimare il rischio di ESB presso ovini e caprini, sebbene non si sia individuato nessun caso di ESB tra i piccoli ruminanti, salvo nel corso di esperimenti scientifici. Il Comitato reitera dunque la propria conclusione del 9 dicembre 1997 secondo cui la testa e i midolli spinali degli ovini e dei caprini devono essere eliminati per gli animali di più di un anno di età, mentre ileo e milza devono essere esclusi indipendentemente dall'età dell'animale. Tuttavia, per confermare tale conclusione, è opportuno procedere ad una valutazione del rischio relativo alla probabilità di presenza dell'ESB presso ovini e caprini. A tal fine, sono necessarie informazioni che attualmente fanno difetto al CSD.

1. Esposizione umana per consumo diretto

Per quanto riguarda l'esposizione umana per consumo diretto, il CSD ha riconosciuto che un elenco di MSR deve tener conto dell'infettività specifica e del peso complessivo dei vari tessuti (cfr. tabella 1).

In base a dati quantitativi, il CSD ha dichiarato che il cervello, il midollo spinale, i gangli spinali e i gangli trigemini rappresentano il rischio principale per quanto riguarda il consumo umano diretto. Tali materiali potrebbero costituire il 96% della carica infettiva proveniente da un animale infetto che entri nella catena alimentare nei nove mesi che precedono la manifestazione clinica della malattia (animale più giovane mai riscontrato: 20 mesi). Anche l'età dell'animale incide dunque sul rischio di infettività. Per questo motivo, il CSD ribadisce il proprio parere del 9 dicembre secondo cui i MSR devono essere eliminati quando l'animale ha più di 12 mesi nei paesi non esenti da ESB o nei quali il rischio non è trascurabile.

Anche la carne separata meccanicamente può costituire un materiale a rischio, perché può contenere gangli spinali.

2. Esposizione umana attraverso prodotti trasformati (sego e gelatina)

Per quanto riguarda il rischio connesso con sego e gelatina, il CSD ha emesso due pareri sulla sicurezza di questi due prodotti e sottolinea che tali pareri poggiano su di una valutazione dei rischi mirante ad ottenere il rischio minore possibile. Il Comitato completerà tale parere con una valutazione quantitativa dei rischi non appena si renderanno disponibili i dati necessari.

3. Propagazione della malattia attraverso la catena alimentare

Per quanto riguarda i rischi posti dalle farine di carne e ossa, il CSD ha adottato un parere sulla sicurezza di tali farine, sottolineando che si tratta di un parere fondato su di una valutazione dei rischi mirante ad ottenere il rischio minore possibile. Il Comitato

completerà tale parere con una valutazione quantitativa dei rischi non appena si renderanno disponibili i dati necessari.

4. Provenienza degli animali

L'origine geografica degli animali è stata studiata in modo molto dettagliato a tre livelli diversi:

- il rischio di penetrazione nella catena alimentare di un animale infetto (rischio di incidenza);
- il rischio di propagazione della malattia da parte di un animale infetto penetrato nella catena alimentare (rischio di propagazione);
- il rischio per gli esseri umani di esposizione a una dose infettiva di ESB (rischio di esposizione umana).

L'esame dei fascicoli già trasmessi da alcuni paesi mostra chiaramente che i dati attualmente disponibili sono insufficienti per classificare tali paesi con certezza. Per ottenere le informazioni necessarie, il CSD approva l'elenco di dati auspicabili presentato nel parere definitivo sul contenuto di una "domanda di riconoscimento dello statuto epidemiologico relativamente alle EST", adottato il 20 febbraio 1998.

A questo stadio, il CSD non può emettere un parere definitivo relativo alle categorie geografiche: il Comitato tornerà ad esaminare questo punto e definirà anche una metodologia che consenta di valutare i dati in merito trasmessi dai vari paesi.

Categoria	Organi
1. Grado di infettività elevato	a) Cervello di bovini, occhi, midollo spinale e gangli della rachide dorsale di bovini, dura madre ^{1,2} , ghiandola pituitaria ^{1,2} , cranio ^{2,3} e colonna vertebrale dei bovini ² , polmoni ⁵ b) Cervello di ovini/caprini, occhi, midollo spinale e gangli della rachide dorsale e colonna vertebrale ² , milza di ovini e caprini ⁴ , polmoni ⁵
2. Grado di infettività medio	a) Intestino completo, dal duodeno al retto ⁶ , tonsille b) Milza di bovini, placenta, utero, tessuto fetale ⁷ , surrenale, liquido cerebrospinale, gangli linfatici
3. Grado di infettività debole	Fegato, pancreas, timo, midollo osseo, altri ossi ⁸ , mucosa nasale, nervi periferici
4. Nessuna infettività rilevata⁸	Muscolo scheletrico, cuore, rognone, colostro, latte, tessuti adiposi separati ¹⁰ , ghiandola salivaria, saliva, tiroide, ghiandola mammaria, ovaia, testicolo, ghiandola seminale, altri ossi, tessuti cartilaginei, tessuto della congiuntiva, pelle, peli, coagulo del sangue ¹¹ , siero ¹¹ , urina, bile, feci

Note

Ove non si specifica la specie, i tessuti menzionati sono bovini, ovini e caprini.

1. Questi tessuti sono compresi perché la forma iatrogena umana della MCJ è stata associata a tessuti ed estratti umani contaminati dall'agente della MCJ.
2. Questi tessuti sono stati collocati in una, due o tre categorie superiori per via del rischio di contaminazione durante la macellazione con tessuti aventi un grado di infettività più elevato e perché contengono gangli della rachide dorsale. Il midollo spinale degli ovini e dei caprini, i gangli della rachide dorsale e la colonna vertebrale sono stati classificati in questa suddivisione perché potrebbero essere infettati o contaminati in quanto pecore e capre avrebbero potuto essere infettati dall'agente dell'ESB ingerendo prodotti bovini infetti introdotti nella loro alimentazione.
3. Definizione del cranio: tutta la testa ad eccezione della lingua.
4. La milza dei bovini è compresa a motivo del rinvenimento dell'agente dell'ESB nella milza di pecore contaminate per via sperimentale con dosi elevate di ESB. Non si è provveduto a valutare il grado di infettività dovuto all'agente dell'ESB presso i caprini, ma si è osservato, presso questi animali, che esiste un'infettività dovuta allo scrapie delle pecore. La milza bovina è stata controllata e non si è rilevata nessuna infettività nell'esperimento realizzato su topi.
5. I polmoni dovrebbero figurare in questa categoria se i metodi di stordimento e di enervazione utilizzati per la macellazione comportano un trasferimento di cervello nei polmoni per via sanguigna.
6. Concerne esclusivamente i bovini, salvo quando si ritenga che pecore e capre siano infettate dall'agente dell'ESB. In tal caso, occorre asportare anche i gangli linfatici e il timo.
7. Sarebbe preferibile includerli nella stessa categoria della placenta, per via dell'elevata probabilità di contaminazione durante l'asportazione della placenta nella macellazione.
8. Data la possibile presenza di midollo osseo negli ossi lunghi e tenuto conto di un'infettività potenziale degli animali più anziani, tali ossi dovrebbero essere classificati nella categoria del midollo osseo.
9. Tutti i materiali enumerati nella categoria 4 sono stati provati sui topi con campioni corrispondenti a 0,01-0,1 g del tessuto infettivo iniziale. In quei campioni, il metodo impiegato non consente di rilevare un grado di infettività mille volte minore di quello riscontrato nel cervello. Occorrerebbe migliorare ulteriormente la sensibilità di questo metodo, rendendo eventualmente necessaria una revisione della tabella dell'infettività relativa qui sopra.
10. Questo nuovo termine si utilizza per descrivere le riserve di grasso facilmente asportabili durante la macellazione nei mattatoi o nei laboratori di taglio. Esso non si applica ai lipidi estratti dalla carne recuperata meccanicamente o a numerosi altri tessuti, nonché, successivamente, durante il processo di produzione. Comporta l'asportazione dei gangli linfatici connessi.
11. Indizi non probanti fanno ritenere che i globuli mononucleari della circolazione periferica potrebbero trasmettere la nvMCJ.

Estratto del parere del CSD relativo alle farine di carne e ossa

Tabella sintetica: criteri da rispettare per garantire un grado sufficiente di sicurezza delle farine di carne e ossa di mammiferi e consentirne l'introduzione nell'alimentazione dei non ruminanti

Origine geografica degli animali	Criteri da osservare
RISCHIO DI ESB INESISTENTE O TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> – Materiali certificati provenienti da regioni in cui il rischio di ESB è ritenuto inesistente o trascurabile. – Animali certificati idonei al consumo umano. – Processo di produzione che rispetta le condizioni previste (133°C/20'/3 bar) o condizioni equivalenti per l'inattivazione /eliminazione dell'agente dell'ESB o dello scrapie della pecora – Per quanto riguarda i processi continui e discontinui, cfr. la sezione 3.1
RISCHIO DEBOLE	<ul style="list-style-type: none"> – Certificato idoneo al consumo umano ¹. – Esclusione dei materiali specifici a rischio². – Processo di produzione che rispetta le condizioni previste (133°C/20'/3 bar) o condizioni equivalenti per l'inattivazione /eliminazione dell'agente dell'ESB o dello scrapie della pecora – Provvedimenti destinati ad evitare la contaminazione incrociata
RISCHIO ELEVATO	<ul style="list-style-type: none"> – Nessuna farina di carne e ossa destinata all'alimentazione di mammiferi deve essere prodotta da materiali di ruminanti
RISCHIO IGNOTO	Da valutare; se non è possibile pronunciarsi sulla base degli indizi disponibili o per mancanza di informazioni: da ritenere a rischio elevato ³ .

- 1 Idoneo al consumo significa in questo caso che l'animale deve soddisfare tutte le disposizioni delle normative nazionali ed europee appropriate e pertinenti.
- 2 Il termine "MSR o materiali specifici a rischio" si applica a tutti i tessuti che figurano nell'elenco del parere del Comitato scientifico direttore (CSD) adottato il 9 dicembre 1997 e modificato il 19-20 febbraio 1998. Tuttavia, il CSD intende esaminare la possibilità di effettuare una selezione dei materiali specifici a rischio sulla base dei risultati della valutazione del rischio, tenendo conto dell'origine geografica degli animali, della specie e dell'età.
- 3 Questa dichiarazione non pregiudica il parere del CSD sulla situazione ESB/EST di qualsiasi paese.

ALLEGATO 11
Stima dei costi di bilancio per il capitolo 21 ' "Carne Bovina ' originati dalla crisi ESB

Misure di mercato legate all'ESB	1996 (1)	1997	1998	1999	1996-1999	
	realizzazione Mio ECU	realizzazione Mio ECU	stima Mio ECU	stima Mio ECU	costo totale millions ECU	realizzazione metà marzo '98' tonnellate/animali
Misure dirette						
<i>Intervento/immagazzinamento</i> Aiuto all'immagazzinamento privato per carne di vitello (NL, I,...)	9	9			18	12.000 T
Costi supplementari intervento	315	272	106		693	693.000 T acquistate dal marzo '96, di cui 2/3 dovute all'ESB
Misure di macellazione						
Premio di trasformazione, vitelli maschi neonati	24	122	115	24	285	1.630.000
Premio per macellazione precoce dei vitelli		56	105	37	198	2.100.000
Programma di macellazione volontaria in UK	224	300	197	331	1.052	2.200.000
Macellazione selettiva obbligatoria in UK, P, F, IRL, D	27	12	76	10	125	95.000
Distruzione vitelli da ingrassamento di origine UK (in F e NL)	52				52	120.000
<i>Sostegno al settore/perdite di reddito</i>	815	495			1.310	
Costo delle misure dirette	1.466	1.266	599	402	3.733	
Miglioramento di alcuni regimi di premi						
Modifica regime speciale ' "bovini maschi ' (premio unico)			53	49	102	
Estensione premio di destagionalizzazione in IRL e IRL del Nord		37	38	36	111	
Premio all'intensificazione (incitamento rafforzato)			144	166	310	
Costo del miglioramento di alcuni regimi di premi		37	235	251	523	
TOTALE DEI COSTI DI BILANCIO	1.466	1.303	839	653	4.246	

(1) incluse spese su crediti rinviati

ALLEGATO 12

PROGRAMMI DI MACELLAZIONE NEL REGNO UNITO

Programmi	Date (1)	Numero (2)
OTMS (3)	Dal 29/4/97 al 13/9/98	2.512.512
CPAS (4)	Dal 22/4/96 al 11/9/98	1.413.936
S.C. (5)	Dal 22/2/97 al 13/9/98	73.956
Totale	al 11-13/9/98	4.000.404

Gli animali macellati nell'ambito di questi tre programmi non sono entrati nella catena alimentare umana o animale; le loro carcasse sono state distrutte.

Fonte: BSE Enforcement bulletin n. 26 (sett. 1998) del M.A.A.F.

- 1) Date di attuazione dei programmi
- 2) Numero di bovini macellati
- 3) "Over Thirty Month Slaughter Scheme" (OTMS): programma di macellazione dei bovini di più di trenta mesi di età
- 4) "Calf Processing Aid Scheme" (CPAS): programma di aiuto alla macellazione dei vitelli
- 5) "Selection Cull": macellazione selettiva

ALLEGATO 13

BIBLIOGRAFIA

Vademecum 1^a edizione (28/6/96)

Vademecum 2^a edizione (29/11/96)

Discorso del Presidente Jacques SANTER al Parlamento europeo (18/2/97)

Comunicazione della Commissione del 30/4/97 su Salute del consumatore e sicurezza dei generi alimentari (doc. COM(97) 183 def.)

Atti della Conferenza scientifica internazionale sulle farine animali (Bruxelles, 1-2/7/97)

Relazione consolidata finale destinata alla Commissione temporanea del Parlamento europeo incaricata di verificare il seguito dato alle raccomandazioni concernenti l'ESB (ottobre 1997), COM(97) 509

Nota d'intervento della Commissaria Emma Bonino - Commissione temporanea di verifica dell'ESB - Parlamento europeo - (15/10/97)

Atti della Conferenza "Food Law and Food Policy" (Bruxelles, 3-4/11/97)

Relazione alla conferenza dei Presidenti sul seguito dato dalla Commissione europea alle raccomandazioni formulate dalla commissione d'inchiesta in materia di ESB (7/11/97)

Discorso del Presidente Jacques SANTER al Parlamento europeo (18/11/97)

Relazione speciale al Parlamento europeo relativa alle raccomandazioni sull'ESB (29/1/98)

Prima relazione semestrale di verifica dell'ESB della Commissione europea (6/5/98)

Seconda relazione semestrale di seguito dell'ESB della Commissione europea (ottobre 98)

Documento consultivo sulla farina di carne e ossa (doc. VI/4842/98)

ALLEGATO 14

COMITATO DEI CONSUMATORI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Elenco dei membri (20)

GERMANIA

Herr Dirk KLASSEN
Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände e.V.

AUSTRIA

Herr Hannes SPITALSKY
Verein für Konsumenteninformation

BELGIO

Monsieur S. MAUCQ
Test-Achats

DANIMARCA

Hr. Peter NEDERGAARD
Forbrugerrådet
Danish Consumer Council

SPAGNA

D. Francisco Javier ANGELINA
Vice-Presidente Consejo de Consumidores y Usuarios

FINLANDIA

Mrs Sinikka TURUNEN
The Finnish Consumers' Association

FRANCIA

Monsieur Gérard MONTANT
INDECOSA-CGT
(Association pour l'Information et la Défense des Consommateurs Salariés)

GRECIA

M. Sotirios PASCHALIDIS
KEPKA

IRLANDA

Mrs Bridin TWIST

Irish Countrywomen's Association

ITALIA

Sig. Vincenzo DONA
Unione Nazionale Consumatori

LUSSEMBURGO

Monsieur Aloyse SCHMITZ
Union Luxembourgeoise des Consommateurs

PAESI BASSI

Mr Koos ANDERSON

PORTOGALLO

Dra. Elisa RAMOS DAMIÃO
União Geral de Consumidores

REGNO UNITO

Mrs Anne DALTROP

SVEZIA

Mrs Maicen EKMAN
Swedish Consumer Council

Sono membri del Comitato dei consumatori anche le 5 organizzazioni seguenti:

UEUC – Ufficio europeo delle unioni di consumatori

Direttore: Mr. Jim MURRAY

IEIC – Istituto interregionale europeo dei consumatori

Direttore: Mireille LEROY

COFACE – Comitato delle Organizzazioni Familiari presso le Comunità Europee

Direttore degli studi: M. Noël MOLISSE

CES – "Euro-C" – ETUC

Confederazione dei sindacati

Sig.ra Anna CIAPERONI

EURO COOP – Comunità europea delle cooperative
Segretario generale: Mme Caroline NAETT

ALLEGATO 15

Pareri scientifici sull'ESB adottati dai comitati scientifici della Commissione dal novembre 1997 (stato al 1.10.98)

Indirizzo Internet : http://europa.en.int / comm / dg24/health/sc / index_en.html

Comitato scientifico	data di adozione	titolo del parere adottato
1. comitato scientifico direttivo	9 dicembre 1997	Elenco dei materiali a rischio specificati : sistema di valutazione dei rischi relativi per l'uomo
2. “	“	Relazione sul “data based export scheme” (sistema d' esportazione in funzione della data) e sulla proposta del Regno Unito riguardante la macellazione obbligatoria dei discendenti di bovini contaminati dall'ESB
3. “	22-23 gennaio 1998	Determinazione del rischio di trasmissione dell'ESB in zone geografiche determinate
4. comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica	17 febbraio 1998	Sicurezza delle pratiche e metodi di macellazione: aumento del rischio di trasmissione dell'ESB con la contaminazione incrociata di vari tessuti in caso di ricorso allo stordimento pneumatico per la macellazione dei ruminanti
5. comitato scientifico direttivo	19-20 febbraio 1998	Parere riguardante la relazione modificata sul “data based export scheme” e sulla proposta del Regno Unito riguardante la macellazione obbligatoria dei discendenti di caso di ESB, presentato il 27.01.98 dal governo del Regno Unito alla Commissione europea
6. “	“	Parere finale relativo al contenuto del "fascicolo completo relativo allo statuto epidemiologico riguardo agli EST”
7. “	26-27 marzo 1998	Rischi legati all'ESB
8. “	“	Sicurezza della gelatina
9. “	“	Sicurezza del sego
10. “	“	Sicurezza della farina di carne e di ossa
11. “	25-26 giugno 1998	Sicurezza del fosfato dicalcico derivato da ossa di ruminanti e utilizzato per l'alimentazione animale
12. “	“	Possibili legami tra l'ESB e gli organofosfati utilizzati come antiparassitari contro gli ectoparassiti ed endoparassiti dei bovini
13. comitato scientifico delle medicine e	16 settembre 1998	Equivalenza dei prodotti sostitutivi degli intestini d'origine animale destinati alle suture chirurgiche

dei dispositivi medici		
14. comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari	23 settembre 1998	Attualizzazione del parere sulla sicurezza dei derivati del sego
15. comitato scientifico direttivo	24-25 settembre 1998	Rischio di contaminazione degli ovini e caprini da parte dell'agente dell'ESB
16. “	“	Le farine di carne e di ossa derivate da mammiferi nella contaminazione incrociata dell'alimentazione animale
17. “	“	Sicurezza dei concimi organici derivati da mammiferi
18. “	“	Relazione scientifica aggiornata sulla sicurezza delle farine di carne e di ossa derivate da mammiferi che entrano nell'alimentazione degli animali da reddito non ruminanti destinati all'alimentazione, elaborata dal gruppo di lavoro

ALLEGATO 16

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI IMPIEGATE

Abbreviazioni	Significato
CCR	Centro comune di ricerca
CSD	Comitato scientifico direttivo
CSV	Comitato scientifico veterinario
CVP	Comitato veterinario permanente
ESB	Encefalopatia spongiforme bovina
EST	Encefalopatia spongiforme trasmissibile
FCO	Farina di carne e ossa
MCJ	Malattia di Creutzfeldt-Jakob
MSR	Materiali specifici a rischio
OMS	Organizzazione mondiale della sanità
UAV	Ufficio alimentare e veterinario
UCLAF	Unità di coordinamento della lotta antifrode

ALLEGATO 17

Indice degli argomenti trattati

- barriera interspecie : § 12 – 15 e seguenti
- carne bovina : § 35-43
- comitati scientifici : § 71 e allegato 6
- comitato dei consumatori : § 61-85 e allegato 14
- comitato scientifico pluridisciplinare : § 69-71 e allegato 6
- conferenza di Atlanta : § 24
- Consiglio dei Ministri : § 31
- consumo : § 84
- contagiosità : § 13
- contaminazione incrociata : § 11
- controllo veterinario : §43
- cosmetica : § 81
- cuoio e pelli : § 32
- dichiarazione obbligatoria : § 13-16
- distruzione degli animali : § 27
- embargo : § 30 e seguenti
- encefalopatia spongiforme bovina (ESB) : pm
- encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST) : § 6-13-48
- epidemiologia : § 7-29
- epizoozia : § 7-26-28
- ESB nel Regno Unito : § 7
- ESB in Irlanda : § 7
- ESB in Svizzera : § 7
- esportazione : § 30 e seguente
- etichettatura : § 67
- familiare : forma familiare della MCJ : § 19
- farine animali : § 10-27-58 e seg. e allegato 8
- fiducia : § 1-84
- frode : § 43
- gelatina : § 37-80
- greggi certificati indenni dall'ESB : § 43
- gruppo di lavoro interservizi (GTI) : § 3

- iatrogenetica : forma introgena della MCJ : § 19
- incidenza annuale dell'ESB : § 8 e allegato 4
- incubazione (periodo di) : § 25
- Kuru : § 18
- latte e prodotti lattiero-caseari : § 32-33
- macellazioni: § 27
- macellazione degli animali : § 27-41 e allegato 12
- malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ) : § 1
- materiali a rischio specificati (MRS) : § 28-46 e seguente - § 80-81
- medicinali : § 80
- naifs (nati dopo il divieto delle farine) : § 11
- nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob nvMCJ : § 1-20-21-24
- organizzazioni dei consumatori : § 59
- pareri scientifici : § 89 e allegato 15
- Parlamento Europeo : § 4-96-102
- passaporto : § 66
- passaporto per bovino : § 40-41
- prione : § 7
- prodotti farmaceutici : § 80
- rintracciabilità : § 64 e seguenti
- scrapie : § 13
- scrapie degli ovini: § 6-13 e seg.-49
- sicurezza alimentare : § 82-83
- sego : § 37-80-81
- sperma di bovino : § 36
- sporadico (casi detti sporadici) : § 6-11-19
- test diagnostico : § 25-76-77
- traffici fraudolenti : § 84
- trasfusione sanguigna : § 24
- trasmissione orizzontale dell'ESB : § 11
- trasmissione verticale dell'ESB : § 11
- Ufficio alimentare e veterinario : § 101 e allegato 5
- unità di sorveglianza : § 20
- vertice di Firenze : § 40

Il presente documento è disponibile nelle 11 lingue dell'Unione europea.

Ce document est disponible dans les 11 langues de l'Union européenne.

This document is available in the 11 languages of the European Union.

Dieses Dokument ist in den 11 Sprachen der Europäischen Union erhältlich.

Commissione europea – DG XXIV – B232 8/43

Rue de la Loi, 200, B – 1049 Bruxelles

Fax : +32 2 2996297

Tél. : +32 2 2954914

E-mail : jean-jacques.rateau@dg24.cec.be